Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 — **ROMA — Sabato, 2 marzo** — **Numero 53**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all' Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Il consorzio esattoriale di Caridà, indicato a pag. 959 del n. 39 della *Gazzetta ufficiale* dell'anno in corso e approvato con R. decreto 25 gennaio p. p., n. 39, comprende soltanto i comuni di Caridà, San Pier Fedele e Serrata. Gli altri due comuni, di Sant'Agata e San Luca, costituiscono altro consorzio con sede a Sant'Agata.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1497 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto Reale del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Vista la legge 30 giugno 1910, n. 362, con la quale furono modificate alcune disposizioni del detto testo unico e fu data facoltà al Nostro Governo di pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito introducendo in esso quelle modificazioni che, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno ritenute necessarie per emendarne le disposizioni o coordinarle tra loro e con quelle del Codice penale per l'esercito e delle altre leggi;

Visto il Codice penale approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6133 (serie 3ª);

Vista la legge 28 giugno 1891, n. 316;

Vista la legge 4 agosto 1895, n. 479;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254;

Vista la legge 12 luglio 1896, n. 292;

Vista la legge 1 febbraio 1900, n. 26;

Vista la legge 31 gennaio 1901, n. 23;

Vista la legge 3 luglio 1902, n. 266;
Vista la legge 1 luglio 1906, n. 298;
Vista la legge 15 dicembre 1907, n. 763;
Vista la legge 5 luglio 1908, n. 348;
Vista la legge 24 dicembre 1908, n. 730;
Vista la legge 11 luglio 1909, n. 469;
Vista la legge 19 luglio 1909, n. 506;
Vista la legge 7 luglio 1910, n. 407;
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 538;
Vista la legge 6 luglio 1911, n. 683;
Vista la legge 6 luglio 1911, n. 684;
Vista la legge 18 luglio 1911, n. 765;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito rimane approvato il seguente testo:

LEGGE
sul reclutamento del R. esercito

—

CAPO I.

Del servizio militare e dell'obbligo di concorrere alla leva

—

Art. 1.

(Art. 4 testo unico 6 agosto 1888).

Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva. Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo dell'età loro.

Possono esservi chiamati anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.

Art. 2.

(Art. 5 testo unico 6 agosto 1888).

Nessun cittadino italiano può essere ammesso a pubblico uffizio se non prova di avere soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di aver chiesta l'inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non sia stata ancora chiamata.

Art. 3.

(Art. 1 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 1 legge 15 dicembre 1907 n. 763).

Coloro che concorrono alla leva di terra, e risultino idonei alle armi debbono essere arruolati nel R. esercito e sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro età, salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

Art. 4.

(Art. 2 testo unico 6 agosto 1888).

I cittadini obbligati al servizio militare, quando non appartengano all'esercito permanente od alla milizia mobile, saranno ascritti alla milizia territoriale.

Art. 5.

(Art. 3 testo unico 6 agosto 1888 - Codice penale 30 giugno 1889).

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte del R. esercito i condannati, in applicazione del Codice penale comune, alla pena dell'ergastolo o alla pena della reclusione che abbia per effetto o alla quale sia aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

I condannati da giudici stranieri a pene che corrispondono a quelle suindicate e per gli stessi reati a cui le dette pene sono applicabili secondo le leggi del Regno, possono essere esclusi dal far parte dal R. esercito per decisione del ministro della guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

Art. 6.

(Art. 1 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Gli arruolati che non abbiano diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per ragioni di famiglia nei casi previsti dalla presente legge sono assegnati alla 1ª categoria.

Art. 7.

(Art. 7 testo unico 6 agosto 1888).

Una parte degli arruolati di 1ª categoria può essere assegnata al servizio della R. marina militare, prelevandola dagli uomini di statura inferiore a metri 1,60.

Art. 8.

(Art. 1 legge 31 gennaio 1901, n. 23 - Art. 33-*bis* legge 17 luglio 1910, n. 538).

Gli inscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno il 18° anno di età, possono emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal prefetto o dal sottoprefetto.

I militari di 1ª e di 2ª categoria che non abbiano compiuto il 28° anno di età possono emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal regolamento.

È libera l'emigrazione dei militari di 3ª categoria.

È pure libera l'emigrazione dei militari di 1ª e di 2ª categoria che abbiano compiuto il 28° anno di età; ma sino a quando non abbiano compiuto il 32° anno, essi devono notificare la loro partenza al comandante del distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa nel modo che sarà stabilito dal regolamento.

La facoltà di emigrare consentita ai militari dal presente articolo può essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con decreto Reale su proposta del ministro della guerra.

CAPO II.

Organi e circoscrizione del servizio della leva

—

Art. 9.

(Art. 12 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538).

Il ministro della guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

La direzione di queste operazioni nel Regno è, in ciascun circondario, affidata al rispettivo prefetto o sottoprefetto.

All'estero, il servizio della leva è affidato alle RR. autorità diplomatiche e consolari.

Art. 10.

(Art. 13 testo unico 6 agosto 1888).

Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in conformità del seguente art. 11, sono attribuite in ciascun circondario ad un Consiglio di leva.

Art. 11.

(Art. 14 testo unico 6 agosto 1888).

Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria:

1° conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;

2° definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;

3° pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Art. 12.

(Art. 15 testo unico 6 agosto 1888).

In ogni circondario un commissario di leva è incaricato di eseguire sotto la direzione del prefetto o sottoprefetto le varie incombenze relative alla leva. Nei circondari che contano una popolazione superiore a 250.000 abitanti, vi sono due commissari di leva.

Art. 13.

(Art. 16 testo unico 6 agosto 1888).

Il Consiglio di leva è presieduto dal prefetto se ha sede nel capoluogo della provincia, dal sottoprefetto se ha sede nel capoluogo del circondario, o, nel caso d'impedimento dei medesimi, dal funzionario cui spetta di farne le veci, ed è composto di due consiglieri provinciali, designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due ufficiali superiori o capitani del R. esercito delegati dal ministro della guerra.

Il Consiglio provinciale dovrà nell'atto di nomina dei detti due consiglieri designare due supplenti.

Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva il commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri reali.

Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un medico.

Art. 14.

(Art. 17 testo unico 6 agosto 1888).

Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta a rendere valide le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei consiglieri, od il meno anziano degli ufficiali presenti.

Art. 15.

(Art. 18 testo unico 6 agosto 1888).

Contro le decisioni dei Consigli di leva è ammesso il ricorso al ministro della guerra, osservate le prescrizioni del regolamento.

Il ministro, sentito il parere di una commissione composta di un ufficiale generale, di due consiglieri di Stato e di due ufficiali superiori, potrà annullare le dette decisioni.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

Art. 16.

(Articoli 10 e 178 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 3 legge 11 luglio 1909, n. 469).

Il servizio della leva nel Regno è organizzato secondo la vigente circoscrizione amministrativa.

Peraltro, salvo la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

Nelle provincie venete e in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta, agli effetti della leva, il mandamento.

I giovani dell'isola di Capraia sono per la leva aggregati alla città di Livorno e ne fanno parte.

CAPO III.

Formazione delle liste di leva

Art. 17.

(Art. 19 testo unico 6 agosto 1888).

Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'inscrizione.

Art. 18.

(Art. 20 testo unico 6 agosto 1888).

Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

1° i giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune, non ostante che essi giovani dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figli d'un espatriato, o d'un militare in effettivo servizio, o prigioniero di guerra, che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;

2° i giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo la madre, abbia domicilio nel comune, salvochè giustifichino d'aver legale domicilio in altro comune;

3° i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre, o in mancanza di questo la madre, abbia altrove domicilio;

4° i giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5° i giovani residenti nel comune, che, non risultando compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;

6° i giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

7° i giovani stranieri di origine naturalizzati e domiciliati nel comune;

8° gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Sarà considerato come domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune ove esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 19.

(Art. 21 testo unico 6 agosto 1888).

I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e che sieno riputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva, devono egualmente essere inscritti sulle liste; parimente vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei alla inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

Art. 20.

(Art. 22 testo unico 6 agosto 1888).

La lista di leva è compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui nell'art. 17 e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio e per quindici giorni consecutivi, è, per cura del sindaco, pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 21.

(Art. 23 testo unico 6 agosto 1888).

Nel corso dello stesso mese di febbraio il sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni, od i richiami che gli vengono fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.

Art. 22.

(Art. 24 testo unico 6 agosto 1888).

La Giunta municipale esamina la lista di leva, ed, occorrendo, la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino omessi o inscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente art. 21, fa eseguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie.

Art. 23.

(Art. 25 testo unico 6 agosto 1888).

Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal sindaco e dagli assessori che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario nei dieci giorni immediatamente successivi.

Art. 24.

(Art. 26 testo unico 6 agosto 1888).

Gl'inscritti menzionati nell'articolo 19 sono cancellati dalla lista di leva, se prima della verificazione definitiva comprovino di avere età minore della presunta.

Art. 25.

(Art. 27 testo unico 6 agosto 1888).

Il sindaco inscrive ulteriormente sulla lista di leva, i giovani della classe chiamata che si presentino spontanei, o vengano scoperti, o denunciati omessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli inscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione al prefetto o sottoprefetto sino a quello della verificazione definitiva.

Art. 26.

(Art. 28 testo unico 6 agosto 1888).

Sulla lista di leva della prima classe da chiamarsi debbono aggiungersi:

1° gli omessi imputati di essersi sottratti alla inscrizione ed assolti dai tribunali ordinari;

2° gli omessi in leve anteriori, di cui nell'articolo 37 e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti, prima o dopo che siasi scoperta la loro omissione.

Art. 27.

(Art. 29 testo unico 6 agosto 1888).

ebbono aggiungere egualmente e porre in capo di lista gl'inscritti di leve anteriori che si trovino in una delle condizioni sotto specificate:

1° cancellati, esentati dal servizio di 1ª categoria ed assegnati alla 2ª o alla 3ª, o riformati in leve anteriori, e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'art. 50;

2° riformati di leve anteriori successivamente riconosciuti abili di cui all'art. 62;

3° dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva o rimandati in applicazione degli articoli 49, 51, 53 e 60.

Devono altresì essere inscritti in capo di lista gli omessi di leve anteriori che a tenore dell'art. 136 sono considerati rei di essersi sottratti alla leva, nonchè gli omessi colpevoli del reato definito dall'art. 137.

Capo IV.

Chiamata alla leva

Art. 28.

(Art. 30 testo unico 6 agosto 1888 - Legge 15 dicembre 1907, n. 763).

La leva si opera in due periodi di tempo.

Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal ministro della guerra, ha luogo la sessione ordinaria nella quale i Consigli di leva procedono alla verificazione definitiva delle liste, alla estrazione a sorte, all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti.

Nel secondo periodo, la cui durata è fino all'apertura della leva successiva, i Consigli di leva all'uopo convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti pei quali tali operazioni non potettero aver luogo durante la sessione ordinaria, ed alla assegnazione alla 2ª o 3ª categoria degli arruolati che ne comprovassero il diritto dopo la chiusura di detta sessione.

Art. 29.

(Art. 31 testo unico 6 agosto 1888).

Il prefetto o il sottoprefetto provvede che il Consiglio di leva del rispettivo circondario si riunisca per proclamare l'apertura della leva, per determinare i giorni in cui debbono aver luogo presso il Consiglio di leva le operazioni per ciascun mandamento, e per adottare quegli altri provvedimenti che possono accelerare il compimento delle operazioni medesime.

Art. 30.

(Art. 33 testo unico 6 agosto 1888).

Il prefetto o il sottoprefetto fa pubblicare in tutti i comuni del rispettivo circondario l'ordine della leva ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno presso il Consiglio di leva le operazioni per ciascun mandamento.

Art. 31.

(Art. 32 testo unico 6 agosto 1888).

Per cura del sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degl'inscritti chiamati alla leva.

Capo V.

Verificazione definitiva delle liste, estrazione a sorte, esame personale ed arruolamento

Art. 32.

(Art. 55 testo unico 6 agosto 1888).

Le amministrazioni delle città capoluoghi di circondario ove hanno sede i Consigli di leva, provvedono apposito locale colle suppellettili ed accessorî occorrenti per le riunioni.

Art. 33.

(Art. 56 testo unico 6 agosto 1888).

Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i sindaci assistiti dai segretari comunali nell'interesse dei loro amministrati.

Alle medesime sedute hanno obbligo d'intervenire nei giorni designati pel rispettivo mandamento tutti indistintamente gli inscritti, e i non intervenuti si hanno per renitenti giusta l'art. 142, fatta eccezione per i giovani di cui all'art. 47.

Art. 34.

(Art. 3 legge 30 giugno 1910, n. 362).

Gli inscritti di leva per recarsi dal comune di residenza al capoluogo del circondario dove debbono presentarsi al Consiglio di leva, e per ritornarne, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

Agli inscritti riconosciuti indigenti, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, è corrisposta un'indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del Consiglio di leva; e qualora debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri, è dovuto anche il pagamento dei mezzi di viaggio.

Art. 35.

(Art. 34 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 2 legge 30 giugno 1910, n. 362).

All'inizio delle operazioni di ciascun mandamento di leva il Consiglio procede alla verificazione delle liste di leva dei comuni del mandamento medesimo.

Art. 36.

(Art. 35 testo unico 6 agosto 1888).

Il Consiglio di leva aggiunge sulle liste di ogni comune le inscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

Cancella inoltre gl'inscritti che al tempo della chiamata della leva risultano nelle condizioni stabilite dalla legge sulla leva marittima.

Art. 37.

(Art. 36 testo unico 6 agosto 1888).

Il presidente del Consiglio di leva fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna omissione, e sulle osservazioni dei sindaci e degl'inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

Le liste così verificate e sottoscritte dal presidente del Consiglio di leva e dai sindaci sono da considerarsi chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti omessi.

Art. 38.

(Art. 58 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 2 legge 30 giugno 1910, n. 362).

Il Consiglio procede poscia all'estrazione a sorte e allo esame personale degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva: pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'art. 5; delibera sulla idoneità al servizio militare di tutti gli altri, e nei casi specificati dalla presente legge li dichiara o riformati o rivedibili, li assegna alla 2ª o alla 3ª categoria o li ammette alla surrogazione di fratello.

Art. 39.

(Art. 40 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 2 legge 30 giugno 1910, n. 362).

L'estrazione a sorte si eseguisce per mandamento secondo l'ordine stabilito dal Consiglio di leva nella sua prima seduta.

Per i mandamenti composti di più comuni la sorte decide dell'ordine in cui questi sono chiamati all'estrazione.

Art. 40.

(Articoli 38 e 39 testo unico 6 agosto 1888).

I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi lista di cui all'art. 27 nell'ordine stabilito dall'art. 45 e sono perciò esclusi dall'estrazione.

Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti inscritti sulle liste di leva e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte in un'urna dal presidente del Consiglio di leva in vista dell'adunanza con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse.

Art. 41.

(Articoli 40 e 41 testo unico 6 agosto 1888).

Gl'inscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero ed, in loro mancanza, l'estrazione è fatta dal padre o dal sindaco.

Il numero estratto è pronunciato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'inscritto estraente.

Art. 42.

(Art. 42 testo unico 6 agosto 1888).

Durante l'estrazione il presidente del Consiglio di leva si accerta della identità degli estraenti.

Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di cognome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato e non a quello che lo estrasse.

Art. 43.

(Art. 43 testo unico 6 agosto 1888).

Ove per il numero degli inscritti l'estrazione non si potesse compiere in una sola seduta potrà essere proseguita in altro consecutivo, purchè a termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa o suggellata in presenza dell'adunanza facendone risultare nel relativo atto verbale.

Art. 44.

(Art. 44 testo unico 6 agosto 1888).

Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettanto schede quante erano quelle della prima estrazione.

E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

Terminata l'estrazione, non può questa, per qualunque motivo, essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

Art. 45.

(Art. 45 testo unico 6 agosto 1888).

Coloro che si trovano in capo di lista provenienti da leve anteriori, sono posti nell'ordine della loro classe.

Art. 46.

(Art. 59 testo unico 6 agosto 1888).

All'esame personale degli inscritti sarà proceduto dal Consiglio di leva in presenza del sindaco, per mezzo dei medici chiamati alla seduta.

I casi di esenzione dal servizio di 1ª categoria sono giudicati sulla produzione di documenti autentici e, in mancanza di documenti, sopra la esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sulla attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

Nel caso che un inscritto non giustifichi il diritto invocato alla esenzione di cui sopra, il Consiglio provvede perchè sia immediatamente, se idoneo, arruolato in 1ª categoria, salvo a provare successivamente davanti al Consiglio stesso, entro il termine stabilito dall'art. 74, l'invocato diritto alla assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria.

Art. 47.

(Art. 49 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 2 legge 30 giugno 1910, n. 362).

Il Consiglio di leva potrà riformare senza esame personale i giovani i quali facciano risultare, per mezzo del sindaco e nei modi che saranno determinati dal regolamento, di essere affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità sono descritte nell'elenco delle infermità che esimono dal servizio militare, compilato per l'esecuzione della presente legge.

Nei casi dubbi e ogni qualvolta occorra sospetto di frode il Consiglio dovrà procedere all'esame personale dell'inscritto.

Art. 48.

(Art. 60 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti che non sono esclusi, riformati, dichiarati rivedibili sono tutti dopo l'esame personale immediatamente arruolati al servizio militare, ed il Consiglio, in base ai diritti all'esenzione dal servizio di 1ª categoria, determina quali di essi debbano essere ascritti alla 1ª categoria e quali assegnati alla 2ª o alla 3ª.

Art. 49.

(Art. 62 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima della chiusura della leva sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti sino a che sia cessato il motivo che diede luogo al loro rimando.

Qualora, cessato il motivo del loro rimando, venissero arruolati ed ascritti alla 1ª categoria, seguiranno per quanto riguarda la decorrenza della ferma, la sorte degli inscritti della leva durante la quale furono arruolati.

Art. 50.

(Art. 63 testo unico 6 agosto 1888).

Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva, di riforma o di esenzione dal servizio di 1ª categoria, non sono soggette a revocazione, se non quando venga a risultare essersi le cancellazioni, le riforme e le esenzioni ottenute con documenti falsi o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito all'art. 141, salvo per le riforme anche la disposizione contenuta nell'art. 62.

Art. 51.

(Articoli 64 e 65 testo unico 6 agosto 1888).

Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, d'età, di diritti civili o di filiazione, si sospenderanno a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione del giudizio.

Se il giudizio sarà protratto oltre il termine del primo periodo della leva in corso, i reclamanti saranno inscritti in capo di lista della leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.

Art. 52.

(Art. 66 testo unico 6 agosto 1888).

Le questioni di cui nel precedente art. 51 sono giudicate sommariamente in via d'urgenza dal tribunale del circondario in cui siede il Consiglio di leva, in contradditorio del prefetto o sottoprefetto, salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in Cassazione contro la sentenza pronunciata in grado d'appello.

Art. 53.

(Art. 68 testo unico 6 agosto 1888).

Il superiore in grado, ed a parità di grado il più anziano fra gli ufficiali membri del Consiglio di leva, somministra al comandante del distretto militare gli elementi, che, secondo le decisioni de- Consiglio stesso, debbono servire alla formazione dei ruoli degli inscritti assegnati alla 1ª, alla 2ª ed alla 3ª categoria.

Art. 54.

(Art. 71 testo unico 6 agosto 1888).

Il Consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere le incombenze che gli sono affidate secondo il disposto dei precedenti articoli di questo capo.

Art. 55.

(Art. 74 testo unico 6 agosto 1888).

Nell'ultima seduta del primo periodo della leva i Consigli di leva compileranno:

a) un prospetto numerico degli inscritti che furono arruolati nella 1ª, 2ª e 3ª categoria;

b) un elenco nominativo degli inscritti rimandati alla prima ventura leva.

I prefetti e sottoprefetti nel giorno successivo alla chiusura del primo periodo manderanno al ministro della guerra copia dell'anzidetto prospetto.

Art. 56.

(Art. 76 testo unico 6 agosto 1888).

Qualora in qualche circondario le operazioni della sessione ordinaria non siansi potute compiere nel termine stabilito, il prefetto o sottoprefetto ne riferisce al ministro della guerra per ottenere una proroga.

CAPO VI.

Riforme

Art. 57.

(Art. 77 testo unico 6 agosto 1888).

Sono riformati gl' inscritti che per infermità, o per difetti fisici ed intellettuali, risultino inabili al servizio militare, oppure siano di statura minore di un metro e cinquantaquattro centimetri.

Art. 58.

(Art. 78 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati alla prima successiva leva, e da questa, occorrendo, alla leva seguente, nel qual tempo, risultando tuttavia inabili, sono riformati. Però gli inscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono essere semplicemente rimandati alle sedute suppletive.

Art. 59.

(Art. 79 testo unico 6 agosto 1888).

Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di mandare l'inscritto ad un ospedale militare.

Art. 60.

(Art. 80 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e cinquantacinque centimetri, sono rimandati alla prima successiva leva, e da questa, occorrendo, alla leva seguente, e non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

Art. 61.

(Art. 84 testo unico 6 agosto 1888).

Il Consiglio di leva rilascia ad ogni inscritto riformato la dichiarazione di riforma.

Art. 62.

(Art. 85 testo unico 6 agosto 1888).

La riforma pronunciata prima dell'apertura della leva successiva a quella cui l'inscritto concorre non è irrevocabile ed è riservata al ministro della guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli innanzi ad altro Consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma.

CAPO VII.

Esenzioni dal servizio di 1ª categoria

Art. 63.

(Art. 3 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Hanno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria gli inscritti i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico o primogenito di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'articolo 72;

2° figlio unico o primogenito di madre tuttora vedova;

3° nipote unico o primogenito di avo, che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

4° nipote unico o primogenito di ava tuttora vedova e che non abbia figli maschi;

5° primogenito di orfani di padre e di madre;

6° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di 12 anni;

7° ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 72, quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso.

Art. 64.

(Art. 5 legge 18 luglio 1911, n. 765).

Ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria l'inscritto che abbia un fratello consanguineo vincolato alla ferma di 6 anni nel corpo R. equipaggi.

Quest'assegnazione è concessa una sola volta ed unicamente a quelle famiglie che non abbiano altro figlio vivente assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria per qualsiasi altro titolo, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

Qualora i militari vincolati alla ferma di sei anni, che hanno tramandato diritto di assegnazione alla 3ª categoria ad un fratello consanguineo in base al primo comma del presente articolo, non compiano per qualsiasi motivo la ferma cui sono vincolati, il fratello cesserà di appartenere alla 3ª categoria e dovrà, se idoneo, essere ascritto alla 1ª o alla 2ª categoria.

Art. 65.

(Art. 2 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Hanno diritto all'assegnazione alla 2ª categoria gli inscritti, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico di padre vivente che non sia entrato nel 65° anno di età;

2° figlio primogenito di padre che non sia entrato nel 65° anno di età e che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

3° nipote unico di avo che non sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi.

Art. 66.

(Art. 6 legge 15 dicembre 1907, n. 763 - Art. 88 testo unico 6 agosto 1888).

Ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1° sotto le armi per arruolamento volontario ordinario nell'esercito permanente o nel corpo R. equipaggi;

2° in ritiro per infermità dipendenti dal servizio;

3° morto mentre era sotto le armi;

4° morto mentre era in congedo illimitato o in riforma nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

5° morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

Questa assegnazione è concessa una sola volta ed unicamente a quelle famiglie che non abbiano altro figlio vivente assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria per qualsiasi altro titolo, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

Art. 67.

(Art. 4 legge 30 giugno 1910, n. 362).

Ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria alle stesse condizioni previste per i titoli di cui all'articolo precedente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo caporale o soldato di cavalleria o di artiglieria a cavallo, il quale, compiuta la ferma o riammesso in servizio entro due anni dalla data del congedamento, presti spontaneamente servizio nei reparti di cavalleria o di artiglieria a cavallo con l'obbligo minimo di un anno.

Ha pure diritto all'assegnazione alla 2ª categoria, alle condizioni stesse, l'inscritto che abbia un fratello consanguineo caporale o soldato di cavalleria o di artiglieria a cavallo, il quale si obblighi a compiere almeno un anno di servizio in continuazione della ferma di leva.

Tale assegnazione sarà però revocata qualora il fratello non soddisfi per qualsiasi motivo all'obbligo assunto.

Art. 68.

(Art. 12 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria alle stesse condizioni previste per i titoli di cui all'art. 66, l'inscritto che abbia un fratello consanguineo sottufficiale del Regio esercito in servizio sotto le armi il quale abbia compiuto la ferma di tre anni.

Ha pure diritto all'assegnazione alla 2ª categoria alle condizioni stesse l'inscritto che abbia un fratello consanguineo in servizio sotto le armi col grado di sergente nel Regio esercito il quale siasi vincolato alla ferma di tre anni e non l'abbia ancora compiuta.

Tale assegnazione sarà però revocata qualora il fratello, per qualsiasi motivo, non compia poi, quale sergente, la ferma cui si è vincolato.

Art. 69.

(Art. 4 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Ha diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria l'inscritto che abbia un fratello consanguineo facente parte dell'esercito permanente o del corpo Reale equipaggi, il quale abbia rinunciato al diritto spettantegli all'assegnazione o al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria per uno dei titoli previsti dalla legge.

Art. 70.

(Art. 91 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 5 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Non possono conseguire l'esenzione dal servizio di 1ª categoria i figli naturali non riconosciuti e coloro cui si applichi l'art. 180 del codice civile.

I figli naturali riconosciuti possono ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria solo per i titoli relativi al padre e alla madre di cui nei precedenti articoli 63 e 65, alla condizione però che il riconoscimento sia avvenuto entro dieci anni dalla nascita ed inoltre, per i titoli relativi alla madre, che questa sia nubile o vedova.

Gli stessi figli naturali non possono però conseguire detta esenzione quando esistano figli legittimi del comune loro padre o della comune loro madre.

Art. 71.

(Art. 92 testo unico 6 agosto 1888).

I figli adottivi godono dei diritti di esenzione dal servizio di 1ª categoria solamente nella loro famiglia d'origine.

Art. 72.

(Art. 8 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Allo scopo di costituire titolo alla 2ª o alla 3ª categoria debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1° affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, a termini del Codice civile;

3° detenuti in luoghi di pena, se vi debbano rimanere per anni 12, decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione dal servizio di 1ª categoria.

Art. 73.

(Art. 9 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Il militare che non abbia procurato ad un fratello consanguineo l'assegnazione alla 2ª categoria e che posteriormente alla chiusura della leva nella quale fu arruolato per modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia, venga a trovarsi in alcune delle condizioni per effetto delle quali avrebbe avuto diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, ha diritto in tempo di pace al passaggio all'una o all'altra categoria, purchè non abbia vivente altro fratello assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

Tale diritto può essere utilmente comprovato entro un anno dal giorno in cui si è verificata la modificazione alla composizione della famiglia, salvo, per i militari residenti all'estero, le norme che per essi saranno stabilite dal regolamento.

Sono modificazioni della composizione della famiglia nel senso del presente articolo:

a) la morte di alcuno dei membri della famiglia e la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia sia da considerarsi come non esistente, a senso dell'art. 72;

b) il passaggio a seconde nozze della madre;

c) la legittimazione dei figli naturali.

Gli ufficiali di complemento che, dopo la loro nomina ad ufficiali, siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia sopraccennate, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

Art. 74.

(Art. 7 legge 15 dicembre 1907, n. 763 - Art. 90 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 5 legge 18 luglio 1911, n. 765).

Le assegnazioni ed i passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria devono essere richiesti con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali sono accordati.

I titoli per l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria sono quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva, cui gli inscritti concorrono per ragione di età e quelli che vengono a verificarsi durante la leva stessa.

Il titolo di cui all'art. 66, quando derivi dall'arruolamento volontario di un fratello, ed il titolo di cui all'art. 64 devono mantenersi perfetti sino alla chiusura della leva.

I rivedibili ed i rimandati per legale motivo possono far valere anche i titoli che sorgono durante il periodo della rivedibilità o del rimando.

Gli omessi, di cui all'art. 26, possono invocare l'esenzione dal servizio di 1ª categoria solo quando vi abbiano avuto diritto al tempo della leva della loro classe.

I titoli possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della leva alla quale gl'inscritti concorrono e, per quelli verificatisi nell'ultimo trimestre delle operazioni di leva, non oltre il 90° giorno da quello in cui si sono verificati, salvo, per gl'inscritti residenti all'estero, le norme che per essi saranno stabilite dal regolamento.

Art. 75.

(Art. 97 testo unico 6 agosto 1888).

L'esercizio del diritto derivante dall'articolo 73 della legge è sospeso per i militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi per istruzione o per qualunque altra causa.

Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, di cui all'articolo 73, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo 77.

Capo VIII.
Surrogazioni tra fratelli

Sezione 1ª.
Surrogazioni semplici.

Art. 76.
(Art. 99 testo unico 6 agosto 1888).

L'inscritto può farsi surrogare, prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento, dal proprio fratello.

La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di leva e nel secondo davanti al Consiglio di amministrazione del corpo.

La facoltà di farsi surrogare posteriormente all'arruolamento può essere sospesa dal ministro della guerra per disposizione generale.

Art. 77.

(Art. 100 testo unico 6 agosto 1888).

Non sono ammessi a farsi surrogare:

1° gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al capo XIII;

2° i disertori sebbene graziati;

3° i militari non graduati, ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.

Art. 78.

(Art. 101 testo unico 6 agosto 1888 - Codice penale 30 giugno 1889).

Colui che intende surrogare il fratello deve:

1° essere cittadino dello Stato;

2° aver compiuto il 18° anno d'età e non aver ancora concorso alla leva;

3° provare di essere inscritto sulle liste di leva e, quando per età non lo sia stato ancora, produrre l'atto autentico di nascita;

4° non essere ammogliato nè vedovo con prole;

5° presentare l'attestazione di buona condotta;

6° non essere incorso in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, o associazione per delinquere;

7° essere idoneo al servizio militare.

L'attestazione di buona condotta deve essere rilasciata dal sindaco del comune in cui colui che intende surrogare il fratello ha domicilio, ovvero da quelli dei varî comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.

Art. 79.

(Art. 102 testo unico 6 agosto 1888).

Il fratello che è stato surrogato rappresenta l'altro fratello nella leva della sua classe, tanto pei diritti quanto per le obbligazioni.

Art. 80.

(Art. 103 testo unico 6 agosto 1888).

Le surrogazioni di fratello posteriori allo arruolamento hanno luogo normalmente presso il corpo in cui trovasi arruolato il militare che deve essere surrogato.

Qualora il fratello che deve surrogarlo non abbia l'attitudine speciale per quel corpo, il ministro della guerra determinerà in quale altro corpo od arma debba aver luogo la surrogazione.

Art. 81.

(Art. 104 testo unico 6 agosto 1888).

Il servizio prestato dal militare che è stato surrogato è tenuto in conto del servizio che deve prestare il fratello.

Art. 82.

(Art. 105 testo unico 6 agosto 1888).

Gli atti di surrogazione si compiono avanti il Consiglio di leva se precedono l'arruolamento di colui che deve essere surrogato, o presso il Consiglio d'amministrazione del corpo, se posteriori al suo arruolamento.

Art. 83.

(Art. 106 testo unico 6 agosto 1888).

Il giovane che fu ammesso da un Consiglio di leva a surrogare il fratello, e che dopo essere giunto sotto le armi ma prima della chiusura della leva sia riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermità, deve essere sottoposto a rassegna e, se giudicato inabile al servizio, prosciolto dall'arruolamento contratto.

Art. 84.

(Art. 107 testo unico 6 agosto 1888).

Le surrogazioni di fratello sono dichiarate nulle:

1° quando colui che ha surrogato il fratello sia deceduto prima di giungere sotto le armi;

2° quando sia giudicato inabile al corpo giusta il disposto del precedente art. 83;

3° quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;

4° quando colui che ha surrogato il fratello sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno dell'arruolamento.

Nelle circostanze sovra espresse colui chè fu surrogato deve, nel termine che gli verrà fissato, assumere personalmente il servizio.

Sezione 2ª.

Surrogazioni di fratello per iscambio di categoria.

Art. 85.

(Art. 108 testo unico 6 agosto 1888).

Fra due fratelli militari può aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

Art. 86.

(Art. 109 testo unico 6 agosto 1888).

Il militare che per mezzo dello scambio surroga il fratello deve non avere oltrepassato il vigesimo sesto anno di età e riunire le condizioni prescritte dall'articolo 78, numeri 5 e 6, e subentrare negli obblighi di servizio militare del fratello.

Art. 87.

(Art. 110 testo unico 6 agosto 1888).

Il disposto negli articoli 76 ultimo capoverso, 77, 82 e 84, n. 3, è pure applicabile a questo genere di surrogazione.

CAPO IX.

Disposizioni speciali per i cittadini residenti all'estero

—

Art. 88.

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538).

Gli inscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la R. legazione od il R. consolato più vicino; e, secondo il risultato di questa visita, vengono arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.

Art. 89.

(Art. 83 testo unico 6 agosto 1888).

Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse.

Art. 90

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538)

Gli inscritti nati e residenti all'estero o espatriati prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i dominî e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

Art. 91.

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538).

I militari di cui all'articolo precedente, rientrando nel Regno prima di aver compiuto il 32° anno di età, devono immediatamente darne notificazione al distretto militare e presentarvisi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni sono dichiarati disertori.

I detti militari, però, che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare. Essi potranno, però, essere chiamati alle armi con una classe di 2ª categoria, se ciò sia ritenuto necessario per completare la loro istruzione militare in conformità cogli ordinamenti del R. esercito.

Art. 92.

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538).

I militari ammessi alla dispensa provvisoria possono, in casi eccezionali, ottenere dalle RR. autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. Il ministro della guerra potrà, caso per caso e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi.

Art. 93.

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538).

Gli inscritti ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace, i quali rientreranno nel Regno dopo di aver compiuto il 32° anno di età, saranno dispensati dal compiere la ferma. Essi però saranno inscritti nella milizia territoriale con la rispettiva classe di leva, e dovranno rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

Art. 94.

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538).

Il regolamento determinerà i casi in cui gli inscritti di leva non contemplati nel precedente art. 90, possono, se arruolati in 1ª categoria, essere, d'anno in anno, autorizzati, per motivi di riconosciuta importanza, a ritardare la loro presentazione alle armi, non oltre però il 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 25° anno di età.

Art. 95.

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538).

Gli inscritti residenti all'estero, che sono arruolati nella 2ª categoria, sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi per istruzione, fino a che duri la loro residenza all'estero.

Rientrando in Italia prima di aver compiuto il 32° anno di età, essi sono obbligati a presentarsi alle armi con gli uomini di 2ª categoria chiamati per istruzione immediatamente dopo il loro arrivo dall'estero.

Rientrando in Italia dopo la detta età, essi sono dispensati dal presentarsi alle armi come sopra, ma sono ascritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva e devono rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

Art. 96.

(Art. 34 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

I militari ammessi al ritardo del servizio a senso del successivo art. 110 come allievi interni in istituti del Regno o della Colonia eritrea per compiervi gli studi per le missioni, qualora si rechino all'estero in qualità di missionari in quei luoghi e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal ministro degli affari esteri, saranno ammessi a fruire delle facilitazioni concesse agli inscritti nati e residenti all'estero.

CAPO X.

Arruolamenti volontari ordinari, volontariato di un anno, ammissioni anticipate e ritardi del servizio

Art. 97.

(Art. 111 testo unico 6 agosto 1888).

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa prima che sia iniziata la estrazione a sorte della leva della propria classe e quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1° abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

2° non siano ammogliati nè vedovi con prole;

3° abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

4° non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, o associazione per delinquere;

5° producano l'attestazione di buona condotta di cui all'art. 78;

6° facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero, in mancanza di entrambi, dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;

7° sappiano leggere e scrivere.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma, e qualora non oltrepassino il 26° anno d'età, o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, ovvero come musicanti o maniscalchi.

I giovani ammessi nelle scuole militari possono essere arruolati compiuto il 17° anno di età.

I militari ascritti alla 2ª o alla 3ª categoria che domandano di far passaggio nella 1ª categoria non devono avere oltrepassato il 26° anno di età.

Art. 98.

(Art. 112 testo unico 6 agosto 1888).

Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Art. 99.

(Art. 113 testo unico 6 agosto 1888).

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del corpo per cui sono domandati.

Art. 100.

(Art. 114 testo unico 6 agosto 1888).

Il volontario arruolato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa a meno che vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare.

Art. 101.

(Art. 115 testo unico 6 agosto 1888).

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa ed alla condizione soltanto di cui al n. 1 dell'art. 97. Potranno anche essere ammessi a prestar servizio nelle suindicate condizioni nei corpi dell'esercito permanente i militari di 2ª e quelli di 3ª categoria appartenenti a classi tuttora in congedo illimitato.

Art. 102.

(Art. 116 testo unico 6 agosto 1888).

Oltre l'arruolamento volontario di cui nei precedenti articoli è ammesso uno speciale arruolamento per la ferma di un anno.

Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanità e di sussistenza.

Per essre ammesso a questo arruolamento speciale il giovane deve aver compiuto il 17° anno di età e soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 97 ed inoltre:

1° comprovare di aver frequentato per un anno almeno il tiro a segno nazionale, secondo le norme da fissarsi nel regolamento. Questa condizione non si esige dai giovani domiciliati in località dove non siavi tiro a segno istituitovi almeno da due anni;

2° dimostrare con appositi esami, disposti dal ministro della guerra, di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;

3° pagare al tesoro dello Stato la somma che sarà ogni anno determinata con decreto Reale. Tale somma non potrà sorpassare L. 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria e L. 1500 per gli altri.

Art. 103.

(Art. 117 testo unico 6 agosto 1888).

I giovani che contraggono l'arruolamento volontario di un anno sono ascritti alla 1ª categoria. Il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.

Art. 104.

(Art. 4 legge 4 agosto 1895, n. 479).

L'ammissione al volontariato d'un anno può aver luogo anche dopo che sia stata iniziata l'estrazione a sorte della leva della propria classe.

Gli aspiranti a tale ammissione debbono soddisfare alle condizioni enumerate nell'articolo precedente, ed inoltre:

1° non debbono essere sotto le armi da più di un mese;

2° debbono compiere l'anno di servizio nell'arma cui sono stati assegnati, se l'assegnazione abbia già avuto luogo.

Art. 105.

(Art. 118 testo unico 6 agosto 1888).

Per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche o commerciali superiori, la chiamata sotto le armi per compiere l'anno di servizio potrà essere ritardata fino al 26° anno di età.

Il ritardo fino al 26° anno di età di cui sopra potrà essere accordato anche a quel giovane che assumendo l'arruolamento volontario di un anno si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° stia imparando un mestiere, un'arte o professione o attenda a studi da cui non possa essere distolto senza grave pregiudizio per il suo avvenire;

2° sia indispensabilmente necessario per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attenda per conto proprio o della famiglia.

Il ritardo di cui nel presente articolo potrà essere accordato e continuerà ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace.

Art. 106.

(Art. 119 testo unico 6 agosto 1888).

Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di quest'anno non dia prova di aver raggiunto il grado necessario d'istruzione militare potrà essere obbligato a prolungare il servizio anche fino ad altri sei mesi.

Art. 107.

(Art. 6 legge 30 giugno 1910, n. 362).

Gli inscritti che abbiano i requisiti che saranno determinati dal regolamento per essere ammessi in appositi corsi accelerati di allievi caporali, potranno su loro domanda essere avviati alle armi tre mesi prima della chiamata della loro classe, nei corpi che saranno designati dal ministro.

Essi potranno essere promossi caporali al compimento del terzo mese di servizio, saranno congedati tre mesi prima dei militari della loro classe e potranno conseguire altre facilitazioni speciali da stabilirsi dal regolamento.

Art. 108.

(Art. 6 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei vengano a trovarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, la chiamata di uno dei due dovrà, su richiesta della famiglia, essere ritardata sino a che l'altro non abbia compiuto la ferma.

Art. 109.

(Art. 120 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 10 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Gli studenti delle università e degli istituti assimilati, i quali siano arruolati nella 1ª categoria, possono ottenere dal ministro della guerra che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi fino al 26° anno di età, purchè comprovino di aver soddisfatto alla condizione di cui al n. 1 dell'art. 102.

Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuto che abbiano questa età od anche prima se abbiano terminato il corso degli studi intrapresi, ovvero non li continuino; epperò sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di 1ª categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

Alle stesse condizioni potrà pure essere ritardata la chiamata alle armi degli studenti degli istituti superiori di belle arti, musicali e delle scuole superiori agrarie, industriali e commerciali che saranno designate dal regolamento.

Art. 110.

(Art. 34 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

Gli inscritti che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in istituti del Regno o della Colonia eritrea a compiere gli studi per le missioni, e siano arruolati in 1ª categoria, potranno ottenere, in tempo di pace, che la chiamata alle armi sia rimandata fino al compimento del 26° anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuta che abbiano questa età od anche prima se abbiano tralasciato gli studi intrapresi.

Art. 111.

(Art. 121 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 13 legge 2 luglio 1896, n. 254).

Gli inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare o vi servano in virtù di R. decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva.

Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi. Gli ufficiali dell'esercito permanente, dispensati dalla effettività di servizio per dimissione volontaria, ove non abbiano servito almeno per un tempo corrispondente alla ferma di leva colla qualità di ufficiale o come militare di truppa, dovranno ultimare la ferma medesima nella qualità di ufficiali di complemento.

Art. 112.

(Art. 28 testo unico 6 agosto 1888).

Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia del giovane che si arruolò volontario, egli può essere prosciolto dal servizio per determinazione del ministro della guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

CAPO XI.

Obblighi di servizio

Art. 113.

(Art. 122 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 4 legge 1° febbraio 1900, n. 26 - Art. 11 legge 5 luglio 1908, n. 348).

L'obbligo di servizio, di cui all'art. 3 della presente legge, si compie dai militari di 1ª categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato è ascritto compiono il 21° anno di età.

I militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato appartengono successivamente all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

I militari di 3ª categoria sono ascritti senz'altro alla milizia territoriale.

Sono pure ascritti alla milizia territoriale i militari che, per aver compiuto nel corpo R. equipaggi l'obbligo di servizio stabilito dall'art. 86 del vigente testo unico delle leggi sulla leva marittima, sono passati all'esercito per effetto dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1900, n. 26.

I militari provenienti dalla R. marina che, per essere stati assegnati o trasferiti alla 3ª o alla 2ª categoria, vengono passati all'esercito per effetto dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, e dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348, seguono la sorte dei militari di 3ª o di 2ª categoria dell'esercito della stessa classe di leva.

Sezione 1ª.

Ferme.

Art. 114.

(Articoli 122 e 123 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 4 legge 12 luglio 1896, n. 202 - Art. 1 legge 30 giugno 1910, n. 362).

La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1ª categoria.

La ferma è a seconda dei casi, di anni cinque, di tre, di due e di un anno.

La ferma di anni cinque, di anni tre e di anni uno, eccettuata quella dei già rivedibili, decorre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

La ferma di anni due e quella di anni uno dei già rivedibili decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale l'arruolato è ascritto compiono il 21° anno di età.

Art. 115.

(Art. 124 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 3 legge 28 giugno 1891, n. 316 - Art. 4 legge 12 luglio 1896, n. 292 - Art. 1 legge 3 luglio 1902, n. 266 - Articoli 2 e 3 legge 19 luglio 1909, n. 506 - Art. 1 legge 30 giugno 1910, n. 362 - Art. 1 legge 6 luglio 1911, n. 684).

La ferma degli inscritti di leva arruolati in 1ª categoria è di due

anni. È pure di due anni la ferma degli inscritti di leva che siano assegnati alla R. marina militare per effetto dell'art. 7 della presente legge.

La ferma degli inscritti di leva già rivedibili arruolati in 1ª categoria è di un anno.

Contraggono la ferma di cinque anni i caporali e gli appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonchè quelli dei depositi cavalli stalloni; i caporali ed appuntati musicanti; i caporali maniscalchi; i caporali fuochisti del battaglione lagunari del genio; ed i militari compresi nel presente comma nonchè i caporali e soldati delle varie armi che siano riammessi in servizio;

quella di tre anni i carabinieri reali siano o no graduati; coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e corpi; gli allievi sergenti ed i sottufficiali; nonchè i carabinieri reali che siano riammessi in servizio;

quella di un anno i volontari di un anno, e i caporali e soldati di cavalleria e artiglieria a cavallo riammessi in servizio e riassoldati di cui ai successivi articoli 134 (comma *e*) e 135.

Art. 116.

(Art. 72 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato; coloro però che furono arruolati in 1ª categoria possono essere immediatamente inviati sotto le armi.

Art. 117.

(Art. 67 testo unico 6 agosto 1888).

Dopo la chiusura della sessione ordinaria dell'ultima leva, i renitenti, se arruolati nella 1ª categoria, devono immediatamente essere mandati sotto le armi; per quanto riguarda però la decorrenza della loro ferma seguiranno la sorte degli inscritti della classe di leva durante la quale ebbe luogo il loro arruolamento.

Art. 118.

(Art. 179 testo unico 6 agosto 1888).

Gli abitanti della porzione della borgata di S. Remy incaricati espressamente di prestar soccorso ed assistenza ai viandanti, qualora siano arruolati nella 1ª categoria, sono provveduti di congedo illimitato coll'obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma, qualora prima della scadenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla partenza.

Art. 119.

(Art. 7 legge 30 giugno 1910, n. 362).

Quando, per maggior rendimento della leva, si preveda una forza media presente alle armi superiore alla forza fissata nella legge di bilancio, il ministro della guerra ha facoltà di lasciare in licenza straordinaria, in attesa di congedo illimitato, un adeguato numero di reclute di 1ª categoria, designandole in base al numero avuto in sorte nella estrazione presso i Consigli di leva dei capoluoghi di circondario. Queste reclute avranno però l'obbligo di prender parte alla prima chiamata della 2ª categoria e, nell'anno successivo, ad un richiamo alle armi per istruzione.

Art. 120.

(Art. 126 testo unico 6 agosto 1888).

Il ministro della guerra ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana, dopo il compimento dell'ultimo periodo di istruzione.

Art. 121.

(Art. 128 testo unico 6 agosto 1888).

È in facoltà del ministro della guerra di far passare i militari da una ferma ad un'altra, come altresì di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato, ed anche fino al compimento del loro obbligo di servizio, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.

Art. 122.

(Art. 129 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 1 legge 6 luglio 1911, n. 684).

I carabinieri reali provenienti da un'altra arma, qualora avessero già prestato uno o più anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri due nell'arma dei carabinieri reali.

Art. 123.

(Art. 130 testo unico 6 agosto 1888).

Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena inflittagli da tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi di interruzione del servizio di cui sopra, i militari con la ferma di anni due, od uno perchè già rivedibili, saranno trasferiti di classe, computando come un anno intero le frazioni di anno superiori a mesi cinque: i militari con la ferma di anni cinque, di anni tre e di un anno dovranno prestare sotto le armi tanto tempo di servizio quanto occorre per compiere la rispettiva ferma, e saranno poi inviati in congedo illimitato trasferendoli di classe con le norme suddette.

Sezione 2ª.

Congedo illimitato e passaggi alle milizie.

Art. 124.

(Art. 125 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 8 legge 7 luglio 1910, numero 407).

Tutti i militari di 1ª e 2ª categoria, che sono inviati in congedo illimitato, rimangono ascritti all'esercito permanente. Essi fanno poi passaggio nell'8° o 9° anno del loro obbligo di servizio alla milizia mobile e vi rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo stesso, dopo di che passano alla milizia territoriale.

Peraltro i militari con ferma di cinque anni (eccettuati i sottufficiali) passano direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 9° anno dell'obbligo di servizio, ed i militari trasferiti dalla marina nell'esercito per effetto dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, passano pure direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo di servizio.

Art. 125.

(Articoli 131 e 132 testo unico 6 agosto 1888 - Art. unico legge 24 dicembre 1908, n. 730).

I militari in congedo possono essere chiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialità di servizio, o per distretto militare.

Ogni chiamata avrà luogo per decreto Reale; ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

A scopo d'istruzione i militari ascritti alla 2ª categoria possono essere chiamati alle armi una o più volte, ma per un tempo non superiore, in complesso, a sei mesi.

Il ministro della guerra ha facoltà di concedere dispense da dette chiamate a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 126.

(Art. 1 legge 7 luglio 1910, n. 407).

Pel controllo della forza in congedo il ministro della guerra ha facoltà di ordinare con pubblico manifesto speciali chiamate che avranno luogo normalmente in giorni di domenica.

Art. 127.

(Art. 2 legge 7 luglio 1910, n. 407).

I militari richiamati pel controllo si presenteranno al sindaco del comune di residenza ovvero alle autorità militari stanziate nel comune stesso nel modo che sarà indicato dal manifesto di chiamata.

Saranno rilasciati in congedo nello stesso giorno di presentazione e non avranno diritto ad alcuno assegno o indennità.

Art. 128.

(Art. 3 legge 7 luglio 1910, n. 407).

I militari che per giustificati motivi non abbiano potuto rispondere alla chiamata di controllo nei giorni indicati nel manifesto, potranno presentarsi in altri giorni secondo le indicazioni del manifesto medesimo.

Art. 129.

(Art. 5 legge 7 luglio 1910, n. 407).

I militari in congedo di ogni classe e categoria hanno obbligo di notificare al comandante del distretto militare, per mezzo del sindaco e non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza.

Art. 130.

(Art. 133 testo unico 6 agosto 1888).

Il sottufficiale, caporale e soldato che trovasi in congedo illimitato può contrarre matrimonio senza bisogno di autorizzazione del ministro della guerra.

Art. 131.

(Art. 135 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 9 legge 7 luglio 1910, n. 407).

Il ministro della guerra ha facoltà di ritardare il passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria sino ad un anno dopo i termini stabiliti dal precedente art. 124.

In caso di mobilitazione il ministro stesso ha pure facoltà di colmare con uomini di milizia mobile le deficienze in reparti dell'esercito permanente e con uomini di milizia territoriale le deficienze in reparti di milizia mobile. Potrà anche costituire i reparti promiscuamente con uomini dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

Art. 132.

(Art. 136 testo unico 6 agosto 1888).

Il militare cui spetta il congedo illimitato od il congedo assoluto e si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.

Art. 133.

(Art. 137 testo unico 6 agosto 1888).

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato od in congedo assoluto e il diritto di ottenere il passaggio alla milizia mobile o territoriale sono sospesi appena emanato l'ordine di mobilitazione.

CAPO XII.

Riammissioni in servizio e riassoldamenti

Art. 134.

(Art. 134 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 4 legge 30 giugno 1910, n. 362 - Art. 4 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali, caporali e soldati in congedo illimitato possono essere riammessi in servizio purchè soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) se, graduati o non, appartenenti all'arma dei carabinieri reali: non oltrepassino il 35° anno di età, non abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale da oltre due anni ed assumano una nuova ferma di tre anni;

b) se caporali od appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena e dei depositi cavalli stalloni; se caporali od appuntati musicanti; se caporali maniscalchi e se caporali fuochisti del battaglione lagunari del genio: non oltrepassino il 35° anno di età, non abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale da oltre due anni ed assumano una nuova ferma di cinque anni;

c) se caporali o soldati delle varie armi e corpi: soddisfacciano alle stesse condizioni stabilite nel comma precedente;

d) se sottufficiali delle varie armi e corpi: siano rivestiti del grado di sergente o sergente maggiore, si trovino in congedo da meno di due anni e posseggano i requisiti che saranno determinati dal regolamento;

e) se caporali o soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che aspirino al riassoldamento con la indennità di cui al successivo art. 135: si trovino in congedo da meno di due anni e si obblighino a prestare almeno un anno di servizio come riassoldati.

I militari riammessi in servizio di cui ai comma *a*) e *b*) possono dopo un anno dalla riammissione, purchè riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti per la rafferma con premio ai sensi della legge 19 luglio 1909, n. 506, e, quando vi siano ammessi, rimarranno prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

I militari riammessi in servizio di cui al comma *c*), qualora conseguano la nomina a sergente ed abbiano compiuto tre anni di servizio, rimarranno prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

Gli inscritti della leva di terra assegnati al corpo Reale equipaggi possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso purchè soddisfacciano alle condizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulla leva marittim .

Art. 135.

(Art. 5 legge 30 giugno 1910, n. 362).

I caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo che abbiano compiuto la propria ferma possono essere ammessi a rimanere in servizio come riassoldati rispettivamente nei reparti di cavalleria e di artiglieria a cavallo per uno o più anni.

Ai detti militari è concessa annualmente una speciale indennità il cui ammontare è fissato con decreto Reale.

La stessa indennità è pure concessa per il terzo anno di ferma ai caporali e soldati che prestino servizio nei reparti di cavalleria o di artiglieria a cavallo come arruolati volontari ordinari o trasferiti in 1ª categoria per libera elezione.

CAPO XIII.

Disposizioni penali e disciplinari

Art. 136.

(Art. 161 testo unico 6 agosto 1888).

Colui che essendo soggetto alla leva fu omesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva di una classe posteriore, è, come reo di essersi sottratto alla leva, posto in capo di lista della prima classe chiamata dopo la scoperta omissione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente art. 137, nei casi che vi sono specificati.

Art. 137.

(Art. 162 testo unico 6 agosto 1888 - Codice penale 30 giugno 1889).

Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla omissione

di un giovane sulle liste di leva, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con multa estensibile a lire duemila, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per i pubblici ufficiali.

Il giovane omesso, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena ed inscritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata.

Art. 138.

(Art. 163 testo unico 6 agosto 1883 - Codice penale 30 giugno 1889).

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione da tre a dieci anni.

Art. 139.

(Art. 164 testo unico 6 agosto 1888 - Codice penale 30 giugno 1889)

La frode nelle surrogazioni di fratello è punita con la reclusione fino a due anni senza pregiudizio delle pene più gravi applicabili nel caso di falsità.

Art. 140.

(Art. 165 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli, sono ascritti alla 1ª categoria e non possono godere di esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria per qualsiasi motivo, nè del beneficio di cui all'art. 119.

Essi vanno inoltre soggetti alle più gravi pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 141.

(Art. 166 testo unico 6 agosto 1888 - Codice penale 30 giugno 1889)

Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Qualora risultino abili ad un qualunque servizio militare, dopo che abbiano scontato la pena, sono arruolati.

I medici, chirurghi, flebotomi e farmacisti, che siansi resi complici di questo reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire duemila.

Gli inscritti che abbiano simulate infermità od imperfezioni, al fine di conseguire la riforma, sono ascritti alla 1ª categoria e non possono godere della esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria nè del beneficio di cui all'art. 119.

Art. 142.

(Art. 167 testo unico 6 agosto 1888).

L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta all'esame definitivo ed all'arruolamento nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la chiusura del primo periodo della leva in corso, per cura dei prefetti o sottoprefetti, in ciascun capoluogo di circondario e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero inscritti.

Art. 143.

(Art. 168 testo unico 6 agosto 1888).

I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono, dal Consiglio di leva del circondario a cui per ragione di leva appartengono, essere esaminati, e qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati, assegnati alla 1ª categoria ed inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 2ª o alla 3ª categoria, a norma delle prescrizioni contenute nel successivo art. 145.

Essi saranno quindi denunciati all'autorità giudiziaria, la quale procederà contro i medesimi in conformità dei seguenti articoli 144 e 146.

I Consigli di leva provvederanno perchè siano cancellati dalla lista dei renitenti i deceduti e quelli che dopo il loro arresto o la loro spontanea presentazione saranno stati arruolati.

Art. 144.

(Art. 169 testo unico 6 agosto 1888 - Codice penale 30 giugno 1889).

I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti ascritti alla 1ª categoria verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

Art. 145.

(Art. 170 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti assolti dal reato di renitenza, qualora durante la leva della loro classe avessero avuto diritto alla assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, possono ottenere di essere assegnati a tali categorie, purchè non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alle categorie stesse godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati non godono il beneficio di poter essere assegnati alla 2ª o alla 3ª categoria se, oltre di avervi avuto diritto prima della loro dichiarazione di renitenza, non si trovino nelle condizioni di poter aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento, e sempre quando non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alle categorie stesse godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati, una volta arruolati in 1ª categoria, possono invocare l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per i titoli sorti dopo il loro arruolamento e per tutto il termine fissato dall'art. 74.

Art. 146.

(Art. 171 testo unico 6 agosto 1888 - Codice penale 30 giugno 1889).

Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito con la detenzione sino a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito con la detenzione da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'esame definitivo ed all'arruolamento di un iscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di detenzione e si fa luogo ad una multa estensibile sino a L. 2000.

Art. 147.

(Art. 172 testo unico 6 agosto 1888).

I reati di omissione sulle liste di leva e di renitenza non dànno luogo a prescrizione.

Art. 148.

(Art. 173 testo unico 6 agosto 1888).

I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse

per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata.

Art. 149.

(Art. 174 testo unico 6 agosto 1888).

Ogni pubblico ufficiale che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso esenzioni dal servizio di 1ª categoria, riforme, esclusioni e surrogazioni di fratello, oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Art. 150.

(Art. 33-*ter* legge 17 luglio 1910, n. 538).

L'inscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel Codice penale, è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel Regno.

Il cittadino o lo straniero, che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Art. 151.

(Art. 73 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti arruolati che senza legittimo impedimento non ubbidiscono all'ordine di chiamata alle armi, sono dichiarati disertori.

Art. 152.

(Art. 175 testo unico 6 agosto 1888 — Art. unico legge 1 luglio 1906, n. 298).

Nei casi contemplati nell'art. 125 di chiamate alle armi per solo scopo di istruzione di militari di qualunque categoria, quelli che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno assegnato, andranno soggetti a castighi disciplinari se si presenteranno prima dello spirare dell'8° giorno successivo; quelli poi che, senza giusti motivi, non si fossero presentati dentro questo termine, saranno puniti dai tribunali militari con la pena del carcere militare.

Le disposizioni del presente articolo saranno altresì applicate agli ufficiali in congedo appartenenti a classi di leva ancora obbligate al servizio militare; essi, oltrechè nella pena del carcere militare, incorreranno nella dimissione dal grado.

Art. 153.

(Art. 11 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

I militari i quali siano in attesa di giudizio perchè imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe o che siano imputati di mancanza alla chiamata, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo sono assegnati ed avviati ad un corpo.

Art. 154.

(Art. 4 legge 7 luglio 1910, n. 407).

La mancanza senza giustificato motivo alle chiamate di controllo costituisce una contravvenzione che è punita con ammenda estensibile a lire 5.

Il verbale di contravvenzione non è trasmesso all'autorità giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi entro un mese dalla contestazione del fatto, una somma equivalente al doppio del minimo della ammenda.

Art. 155.

(Art. 5 legge 7 luglio 1910, n. 407).

I contravventori all'obbligo di notificare i cambiamenti della propria residenza, di cui al precedente art. 129, sono puniti con una ammenda nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 156.

(Art. 6 legge 7 luglio 1910, n. 407).

Le ammende andranno a vantaggio del fondo stanziato in bilancio per i sussidi alle famiglie indigenti dei militari richiamati alle armi.

Art. 157.

(Art. 7 legge 7 luglio 1910, n. 407).

Alle contravvenzioni previste dai precedenti articoli 154 e 155 sono applicabili le disposizioni degli articoli 24 e 101 Codice penale.

Art. 158.

(Art. 176 testo unico 6 agosto 1888).

In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

CAPO XIV.

Disposizioni transitorie

Art. 159.

(Art. 13 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Per dieci anni dalla data in cui entrò in vigore la legge 15 dicembre 1907, n. 763, i figli naturali potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria nei casi previsti dall'art. 70, purchè il riconoscimento sia avvenuto entro il primo anno in cui la legge entrò in vigore.

Art. 160.

(Art. 14 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Tutti i diritti sorti prima della entrata in vigore della legge 15 dicembre 1907, n. 763, possono essere fatti valere nei modi e nei tempi previsti dal testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655.

Art. 161.

(Art. 15 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Le surrogazioni effettuate prima del 1° dicembre 1907 danno diritto al fratello che fu surrogato di conseguire l'assegnazione in 2ª categoria nel caso in cui egli avrebbe avuto titolo alla 3ª categoria a norma del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655.

Art. 162.

(Art. 180 testo unico 6 agosto 1888).

Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato stabilirà le norme per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. M.** il **Re**, *in udienza del 18 gennaio 1912, sul decreto che autorizza un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste in L. 52.000, occorrente per paghe e compensi al personale avventizio del ministero dell'istruzione pubblica e per maggiori spese d'ufficio per la sicurezza pubblica.*

SIRE!

Si sono recentemente manifestati presso i ministeri dell'istruzione pubblica e dell'interno taluni bisogni al di cui soddisfacimento - che non tollera indugio - si addimostrano insufficienti gli stanziamenti dei capitoli inscritti negli stati di previsione dei ministeri stessi per l'esercizio in corso.

Il Consiglio dei ministri ha perciò deliberato di prelevare dal fondo di riserva delle impreviste la complessiva somma di L. 52.000 all'uopo occorrente, giusta la facoltà consentitagli dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale.

Di tali bisogni, come dei motivi che li hanno determinati, si fa cenno qui appresso:

Ministero dell'istruzione pubblica, L. 32.000 per retribuire durante i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1912, cinquantacinque impiegati straordinari da confermarsi in servizio allo scopo di sopperire alla dificienza di personale nel ministero stesso ed in attesa della definizione dei concorsi già banditi per l'assegnazione dei posti di ruolo.

Detta somma sarà però reintegrata al fondo di riserva con provvedimento da approvarsi dal Parlamento.

Ministero dell'interno, L. 20.000 per maggiori spese di affrancatura, di corrispondenza e spedizione di danaro all'estero per conto dell'amministrazione della pubblica sicurezza, spese dipendenti dalla campagna di guerra nella Libia.

Il seguente disegno di decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà autorizza il prelevamento della indicata somma di L. 52.000 e dispone altresì di provvedere con disegno di legge alla reintegrazione di cui sopra è parola.

Il numero 95 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in L. 5.000.000 nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 4.406.582,35, rimane disponibile la somma di L. 593.417,65;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912, è autorizzata una 29ª prelevazione nella somma di lire cinquantaduemila (L. 52.000), da portarsi in aumento ai capitoli degli stati di previsione infraindicati per l'esercizio finanziario in corso:

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 224-*bis*. « Paghe e compensi al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi urgenti del ministero » . . . . L. 32.000 —

Ministero dell'interno:

Cap. n. 90. « Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica » . . . . L. 20.000 —

L. 52.000 —

Art. 2.

Con provvedimento legislativo sarà disposto il reintegro al cap. 132: « Fondo di riserva per le spese impreviste » inscritto nello stato di previsione del ministero del tesoro per l'esercizio 1911-912, della somma di lire trentaduemila (L. 32.000) prelevatane e portata in aumento al bilancio del ministero dell' istruzione pubblica col precedente art. 1.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. M. il Re**, *in udienza del 1° febbraio 1912, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 6000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, occorrente per spese di posta del ministero dell'interno.*

SIRE!

Lo stanziamento del capitolo inscritto nello stato di previsione del ministero dell'interno per spese di posta offre ormai una disponibilità esigua, insufficiente per provvedere al rimborso di tali spese in favore del gestore dei depositi presso la direzione provinciale delle poste di Roma, il quale non può, per effetto delle disposizioni in vigore, affrancare allo scoperto la corrispondenza.

Ciò stante si manifesta l'urgente necessità di rinvigorire la dotazione del capitolo suindicato con la somma all'uopo riconosciuta necessaria in L. 6000, che il Consiglio dei ministri ha deliberato di prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste, giusta la

facoltà consentitagli dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale.

Tale prelevamento viene autorizzato col seguente disegno di decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre alla augusta sanzione di Vostra Maestà.

Il numero 96 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 5.000.000 nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 4.458.582,35, rimane disponibile la somma di L. 541.417,65;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912, è autorizzata una 30ª prelevazione nella somma di lire seimila (L. 6000,00) da portarsi in aumento al capitolo n. 22: « Spese di posta » dello stato di previsione della spesa del ministero dell'interno per l'esercizio finanziario in corso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 97

Regio Decreto 11 febbraio 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine inerente al patrimonio della Confraternita di San Giuseppe in Capodacqua di Assisi (Perugia), è trasformato parzialmente in favore del locale Ospedale civico degli infermi con devoluzione del patrimonio, riservando alla Confraternita il capitale di L. 3192 e l'annua rendita di L. 220 per le spese di culto ritenute necessarie.

N. 98

Regio Decreto 28 gennaio 1912, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, vengono portate alcune modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Livorno.

N. 99

Regio Decreto 8 febbraio 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è stato aumentato da L. 23.423,78 a L. 28.259,78 il canone annuo di dazio consumo dovuto allo Stato dal comune di Portoferraio (provincia di Livorno), a decorrere dal 4 gennaio 1912.

N. 103

Regio Decreto 11 febbraio 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il legato elemosiniero « Eliseo Ciccone » di Saviano (Caserta), è eretto in ente morale ed è concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. 104

Regio Decreto 11 febbraio 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, viene trasformato, per sussidiare i due orfanotrofi locali, il fine inerente al patrimonio della confraternita della Crocesegnata (o dei Crocesegnati) di Terni (Perugia), ed è concentrato il patrimonio medesimo nella locale Congregazione di carità.

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Vista la legge 2 luglio 1911, n. 632, sul riordinamento del personale dei disegnatori della R. marina;

Visto il regolamento speciale del predetto personale, approvato col R. decreto 3 agosto 1909, n. 645;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il regolamento generale per la sua applicazione, approvato col R. decreto 24 detto, n. 756;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1911, relativo al programma degli esami di concorso per l'avanzamento al grado di capo disegnatore di 2ª classe;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1911, col quale venne indetto un esame di concorso a trenta posti di capo disegnatore di 2ª classe, delle direzioni delle costruzioni navali, con l'annuo stipendio di L. 3500;

Visto l'esito di tale concorso contenuto nel verbale n. 45 in data 1° febbraio 1912 dell'apposita commissione esaminatrice;

Sulla proposta del direttore generale delle costruzioni navali;

Decreta:

È approvato la seguente graduatoria di merito dei vincitori del concorso per la promozione a capo disegnatore di 2ª classe, della direzione delle costruzioni navali:

Guglielmi Leonardo, punti 70.2 — Giunta Agostino, id. 61 — Esposito Vingiano Catello, id. 58 8 — Battistella Silvio, id. 56.6 — Morgoglione Raffaele, id. 56.2 — Piterà Isidoro, id. 53.6 — Camuffo Costante, id. 53.2 — Di Martino Domenico, id. 52.6 — Andreini Angelo, id. 52.2 — Cafiero Francesco, id. 51.8 — Parodi Benedetto, id. 51.4 — Fanano Francesco, id. 50.8 — Scandurra Antonino, id. 49.2 — Michieli Romano, id. 48.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 5 febbraio 1912.

Il ministro
LEONARDI-CATTOLICA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. scuola superiore politecnica in Napoli

Graduatoria dei laureati nell'anno 1911

Ingegneri civili.

Coppola Michele, punti 96 — Quagliariello Matteo, id. 95 — Spirito Sergio, id. 95 — Pantaleo Vittorio, id. 90 — Centonze Giuseppe, id. 90 — De Tullio Ferruccio, id. 88 — Ronza Giuseppe, id. 86 — Grezzi Nicola, id. 81 — Cucciniello Raffaele, id. 80 — Grimaldi Raffaele, id. 80 — Baluffi Gualtiero, id. 80 — Sallicano G. Tommaso, id. 77.

Ingegneri industriali.

Pomilio Ottorino, punti 100 — De Vecchi Fosco, id. 100 — Ercole Eugenio, id. 98 — Abussi Luigi, id. 98 — Cosenza Angelo, id. 96 — Massari Marino, id. 95 — Tollis Giovanni, id. 94 — De Cristofano Carlo, id. 93 — De Maio Luigi, id. 92 — Capobianco Angelo, id. 90 — Azzone Mariano, id. 88 — Tramparulo Luigi, id. 88 — Trivelli Michele, id. 86 — Fulvio Ernesto, id. 85 — Molinari Giuseppe, id. 83 — Devoto Luigi, id. 80 — Bellet Domenico, id. 75 — Luise Raffaele, id. 70.

Ingegneri navali-meccanici.

Tucci Giuseppe, punti 100 — Gamucci Guido, id. 100.

Napoli, 31 dicembre 1911.

Il segretario
D. Cicotti.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 15 ottobre 1911:

Della Torre di Lavagna conte Giulio, consigliere di legazione di 2ª classe, con titolo e grado di consigliere di legazione di 1ª classe, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per comprovati motivi di salute, con metà dello stipendio a datare dal 1° ottobre 1911.

Con decreto ministeriale del 18 dicembre 1911:

Negrotto Cambiaso (dei marchesi) nob. Lazzaro, consigliere di legazione di 3ª classe, con titolo e grado di consigliere di legazione di 2ª classe, a Washington, è trasferito a Buenos Aires.

Con RR. decreti del 27 ottobre e 30 novembre 1911:

Caprara conte Enrico, sono accettate le dimissioni offerte dal posto di segretario di legazione di 1ª classe. Conferitogli il titolo onorario d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario con facoltà di vestire l'uniforme.

Con R. decreto del 3 settembre 1911:

Garbasso cav. Carlo, segretario di legazione di 1ª classe, promosso primo segretario di legazione, a datare dal 1° agosto 1911.

Cambiagio cav. Silvio, id. id., id. id.

Con R. decreto del 3 settembre
e decreto ministeriale del 18 dicembre 1911:

Borghese (dei principi) cav. Livio, segretario di legazione di 1ª classe, promosso primo segretario di legazione, a datare dal 1° agosto 1911. Trasferito da Lisbona a Madrid.

Catalani cav. Giuseppe, segretario di legazione di 1ª classe, promosso primo segretario di legazione, a datare dal 1° agosto 1911. Trasferito dall'Aja a Washington.

Con R. decreto del 3 settembre 1911:

Borghetti cav. Riccardo, segretario di legazione di 1ª classe, promosso primo segretario di legazione, a datare dal 1° agosto 1911.

Rinella cav. Sabino, id. id., id. id.

Nanni Mocenigo conte Giovanni Battista, id. id., id. id.

Chiaramonte Bordonaro cav. Antonio, id. id., id. id.

Con decreto ministeriale del 18 dicembre 1911:

Depretis cav. Agostino, segretario di legazione di 1ª classe, già trasferito a Pechino, è invece trasferito a Tangeri.

Viganotti Giusti cav. Gianfrancesco, segretario di legazione di 1ª classe, trasferito da Buenos Aires a Rio Janeiro.

Con R. decreto del 3 settembre 1911:

Medici (dei marchesi del Vascello) nob. Giuseppe, segretario di legazione di 2ª classe, promosso alla 1ª classe a datare dal 1° agosto 1911.

Centaro cav. Roberto, id. id.

Con decreto ministeriale del 18 dicembre 1911:

Compans di Brichanteau marchese Alessandro, segretario di legazione di 2ª classe a Rio Janeiro, trasferito all'Aja.

Godio cav. Cesare Alberto, segretario di legazione di 2ª classe, destinato a Parigi.

Con R. decreto del 3 settembre 1911:

Guarnieri cav. Andrea, segretario di legazione di 3ª classe, promosso alla 2ª classe dal 1° agosto 1911.

Auriti Giacinto, id. id.

Con decreto ministeriale del 16 novembre 1911:

De Luca cav. Attilio Regolo, segretario di legazione di 3ª classe in Atene, chiamato a prestar servizio al ministero.

Con R. decreto del 29 ottobre 1911:

De Parente nob. Paolo Girolamo, addetto di legazione, promosso segretario di legazione di 3ª classe, a datare dal 10 ottobre 1911.

Amadori cav. Giovanni, id. id.

Camerana conte Carlo, id. id.

Macario Nicola, id. id.

Personale consolare di 1ª categoria.

Con R. decreto del 19 novembre 1911:

Testa cav. Luigi, console generale di 2ª classe a Rosario, chiamato a prestare servizio al ministero a datare dal 1° ottobre 1911.

Con R. decreto del 22 ottobre 1911:

Camicia cav. Mario, console generale di 3ª classe, con titolo e grado di console generale di 2ª classe, collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, dietro sua domanda, con metà dello stipendio, a datare dal 15 ottobre 1911.

Con R. decreto del 12 novembre 1911:

De Lucchi cav. Guido, console di 1ª classe ad Innsbruck, già trasferito a Scutari, è confermato ad Innsbruck.
Carrara cav. Stefano, console di 2ª classe a La Plata, già trasferito a San Francisco, è invece trasferito a Scutari.
Daneo cav. Ferdinando, console di 2ª classe al ministero, già destinato a La Plata, è invece destinato a San Francisco.

Con RR. decreti dell'8 ottobre e 12 novembre 1911:

Poccardi cav. Gaetano, console di 2ª classe a Boston, collocato a disposizione del ministero, destinato a La Plata.

Con R. decreto del 15 ottobre 1911:

Della Croce di Dojola conte Galeazzo, vice console di 1ª classe, promosso console di 3ª classe.
D'Alia cav. Antonio, id. id.

Con R. decreto del 30 novembre 1911:

Tedeschi cav. Ugo, vice console di 1ª classe, promosso console di 3ª classe e chiamato a prestar servizio al ministero.

Con R. decreto del 15 ottobre 1911:

Salerno Mele Giovanni, vice console di 1ª classe, promosso console di 3ª classe.

Con RR. decreti del 15 ottobre e 14 dicembre 1911:

Ciancarelli Bonifacio, vice console di 1ª classe, promosso console di 3ª classe, e chiamato a prestar servizio al ministero.

Con R. decreto del 15 ottobre 1911:

Pompei Raffaele, vice console di 1ª classe, promosso console di 3ª classe.
Axerio cav. Emilio, vice console di 1ª classe, promosso console di 3ª classe.

Con RR. decreti dell'8 e 15 ottobre 1911:

Di Rosa Gustavo, vice console di 1ª classe, promosso console di 3ª classe. Già trasferito da Nuova York a San Gallo, trasferito invece a Boston.

Con R. decreto del 15 ottobre 1911:

Cavriani (dei marchesi) nobile Giuseppe, vice console di 1ª classe, promosso console di 3ª classe.

Con R. decreto del 12 novembre 1911:

Provana del Sabbione (dei conti) Luigi, vice console di 1ª classe a Filadelfia, già incaricato di reggere il R. consolato a Parà, con patente di console, è invece trasferito a Chicago.

Con R. decreto del 15 ottobre 1911:

Lori Cesare, vice console di 2ª classe promosso alla 1ª classe.
Zuculin Bruno, id. id.
Marsanich Alberto, id. id.
Umiltà Carlo, id. id.

Con RR. decreti del 15 ottobre
e decreto ministeriale del 15 dicembre 1911:

Viola Guido, conte di Campalto, vice console di 2ª classe, promosso alla 1ª classe, e trasferito da Smirne a Spalato.

Con R. decreto del 15 ottobre 1911:

De Facendis Domenico, vice console di 2ª classe, promosso alla 1ª classe.

Con RR. decreti del 15 ottobre e 12 novembre 1911:

Lodi Fè Romano, vice console di 2ª classe, promosso alla 1ª classe, e trasferito da Chicago a San Francisco.

Con R. decreto del 15 ottobre 1911:

Carnelutti Attilio, vice console di 2ª classe, promosso alla 1ª classe.
Goffredo Massimo, id. id.
Spanò Pietro, id. id.
Gavotti (dei marchesi) nob. Lodovico, id. id.
Maffei Arturo, id. id.
Tamburini Antonio, id. id.

Con decreto ministeriale del 17 dicembre 1911:

Negri Vittorio, vice console di 2ª classe al ministero, destinato a Budapest.

Con R. decreto del 29 ottobre 1911:

Ferrante Agostino, addetto consolare, promosso vice console di 2ª classe, a datare dal 10 ottobre 1911.
Sillitti Luigi, id. id.
Indelli Paolo, id. id.
Tuozzi Alberto, id. id.

Con decreto ministeriale del 28 novembre 1911:

Allievi Antonio, addetto consolare a Tunisi, collocato a disposizione del ministero.

Personale dell' amministrazione centrale.
(3ª categoria).

Con decreto ministeriale del 24 dicembre 1911:

Bossi Carlo, ragioniere di 4ª classe, promosso alla 2ª classe.

Personale d'ordine (2ª categoria).

Con R. decreto del 28 dicembre 1911:

Lopez De Oñate cav. Alfredo, applicato di 1ª classe, promosso archivista di 2ª classe, a datare dal 1° luglio 1911.
Branco cav. Pasquale, id. id.

Con R. decreto dell'8 ottobre 1911:

Pilloton Emilio, accettate le dimissioni dal posto di applicato di 2ª classe.

Con RR. decreti del 29 ottobre e del 24 dicembre 1911:

Tedoldi Alessandro, applicato delle amministrazioni della guerra, è nominato applicato di 3ª classe nel ministero degli affari esteri con riserva di anzianità, promosso alla 2ª classe con riserva di anzianità.
De Grossi Giuseppe, id. id.
Agosteo Umberto, id. id.
Tedeschi Gaetano, id. id.

Con R. decreto del 29 ottobre 1911:

Baroni Alfredo, applicato delle amministrazioni della guerra, è nominato applicato di 3ª classe nel ministero degli affari esteri, con riserva di anzianità.
Sereni Emilio, id. id.
Valeriani Tito, nominato volontario nel ruolo del personale d'ordine (3ª categoria).
Guarnaschelli Giovanni Battista, id. id.
Zucchetti Armando, id. id.
Di Stefano Amedeo, id. id.
De Brun Armando, id. id.
Cocuccioni Bruno, id. id.
Vignetti Attilio, id. id.

Posti speciali.

Con R. decreto del 31 dicembre 1911:

Pasqualucci cav. Roberto, bibliotecario, nominato commendatore della Corona d'Italia.

Personale consolare di 2ª categoria.

Con R. decreto del 5 novembre 1911:

Moesch Roberto è nominato console di 2ª categoria in Dortmund.

Con R. decreto del 30 novembre 1911:

Reimer Max Hermann è nominato console di 2ª categoria in Dresda.

Con RR. decreti del 30 novembre e 14 dicembre 1911:

De Bianchi cav. Ferdinando, accettate le offerte dimissioni di console di 2ª categoria in Funchal (Madera). Conferitogli il titolo onorario di console nella stessa categoria.

Con R. decreto del 28 dicembre 1911:

Pancera Alberto, accettate le offerte dimissioni dall'ufficio di console di 2ª categoria a Saint-Denis (Réunion).
Pancera Giuseppe, è nominato console di 2ª categoria a Saint-Denis (Réunion).

Con decreto ministeriale del 7 dicembre 1911:

Mendel Enrico, nominato R. vice console in Reims.

Con decreto ministeriale del 6 dicembre 1911:

Laini Fiorino, nominato R. vice console in Johannesburg.

Con decreto ministeriale del 27 dicembre 1911:

Tacchella Mario, autorizzata la nomina ad agente consolare in Burgas.

Con decreto ministeriale del 29 novembre 1911:

Wolterbeek Muller, id. Scheveningen.

Concessione di « exequatur ».

Sua Maestà il Re, nelle udienze delli 29 ottobre, 5, 23 e 30 novembre, 21, 28 e 31 dicembre 1911 e 7 gennaio 1912, si è degnato di concedere il Sovrano *exequatur* ai signori:

Navarro Armando, console generale del Portogallo a Roma.
Costa y Narvaez Dante, id. id. Messico a Genova.
Gagarine principe Alessandro, console generale di Russia a Genova.
Fog Axel, console di Danimarca a Palermo.
Deedmeyer Frank, console degli Stati Uniti d'America a Livorno.
Del Prato Giuseppe, vice console del Messico a Napoli.
Steil Fritz, console del Portogallo a Napoli.
Tagiuri Augusto, id. id. a Livorno.
Milani Fortunato, console dell'Argentina a Napoli.
Morales Eusebio, console del Panama a Napoli.
Varela Alfredo, id. del Brasile a Napoli.
Consoli Marano Renzo, id. di Grecia a Catania.
Ali Carlo Arturo, id. del Venezuela a Catania.
Rocca Riccardo, id. di Costa Rica a Venezia.
Panizzoni Ettore, id. del Perù a Torino.
Colonelli Egidio, vice console dell'Argentina a Salerno.
Gaspar y Battle Enrico, console di Spagna a Milano.

In data 12, 25, 30 novembre, 16, 18 e 27 dicembre 1911, è stato concesso l'*exequatur* Ministeriale ai signori:

Bonanno Vincenzo, vice console del Portogallo a Catania.
Ilardi Adolfo, id. id. di Svezia a Catania.
Franck Roberto E., id. id. di Danimarca a Catania.
Battaglia Giuseppe, agente consolare di Francia a Messina.
Massey Carlo E., vice console di Gran Bretagna a Marsala.
Cinque Giovanni, id. di Spagna a Taranto.
Dailey Beak Giorgio, id. di Gran Bretagna a Genova.
Paranhos da Silva Oscar, id. del Brasile a Genova.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 29 corrente, in Montorso, provincia di Modena, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio fonotelegrafico di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, febbraio 1912.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Culto.

Con R. decreto del 12 novembre 1911:

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie con le quali furono nominati:

Crudele sac. Ettore al canonicato di San Romano nel capitolo cattedrale di Isernia;
Noussan sac. Filiberto al beneficio parrocchiale di San Nicola in Camporcher;
Marchisio sac. Giuseppe ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Ivrea;
Melas sac. Gavino al beneficio parrocchiale della Immacolata Concezione in Oschiri;
Borrelli sac. Francesco al canonicato teologale nel capitolo cattedrale di Calvi.

Sono stati nominati in virtù del *R. patronato*:

Cianci sac. Giustino al mansionariato vacante nel capitolo cattedrale di Vasto per promozione del precedente investito sac. Vincenzo Mastrangeli;
Contento sac. Aurelio alla parrocchia di Sant'Antonio Abbate in Acciano;
Freddi sac. Dante alla parrocchia di San Girolamo in Guastalla;
Iacovoni sac. Franco alla parrocchia di Santa Lucia in Cusciano di Montorio al Vomano.

Con Sovrane determinazioni del 12 novembre 1911:

È stata autorizzata la concessione del *R. placet*:

alla Bolla vescovile, con la quale il sac. Francesco Greco è stato nominato al canonicato nel capitolo cattedrale di Avellino;
alla Bolla vescovile, con la quale il sac. Pietro Benso, nominato con R. decreto del 2 ottobre 1911 al canonicato di San Gaudenzio nel capitolo cattedrale di Alba di R. patronato, è stato canonicamente istituito nel beneficio medesimo;
al decreto vescovile, col quale, nel dichiararsi deposto, a causa di infermità, il sac. Giuseppe Buricchi dalla parrocchia di San Michele Arcangelo in Figline, gli fu assegnata l'annua pensione di L. 200 sulle rendite del beneficio medesimo.

Magistratura.

Con R. decreto del 23 novembre 1911, sentito il Consiglio dei ministri:

Quarta comm. Giuseppe, procuratore generale presso la Corte d'appello di Casale, è collocato a disposizione del ministro della giustizia pel termine di sei mesi, a decorrere dal 1° dicembre 1911 e da tal giorno è messo fuori del ruolo organico della magistratura dichiarandosi vacante il posto di procuratore generale presso la Corte d'appello di Casale.

Durante la disposizione gli è concesso un assegno in ragione di annue L. 12.000.

Vitelli comm. Dionisio, consigliere della Corte di cassazione di Roma,

è nominato, col suo consenso, procuratore generale presso la Corte d'appello di Parma, con l'annuo stipendio di L. 12.000.

Merlino cav. Pasquale, id. id. id., è nominato, col suo consenso, procuratore generale presso la Corte d'appello di Trani, con l'annuo stipendio di L. 12.000.

Con R. decreto del 23 novembre 1911:

D'Amelio comm. Mariano, consigliere della Corte d'appello di Roma, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Roma, con l'annuo stipendio di L. 10.000.

Santasilia cav. Giuseppe, consigliere di Corte d'appello, in aspettativa per infermità, è richiamato in servizio, a sua domanda, presso la Corte d'appello di Roma, con l'annuo stipendio di L. 7000.

Con R. decreto del 16 novembre 1911:

Sorrentino cav. Roberto, presidente del tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, è nominato, col suo consenso, consigliere di Corte d'appello, assegnato al ruolo della Corte d'appello di Milano, e destinato in funzioni di presidente di sezione del tribunale civile e penale di Milano.

Ambrosio cav. Aniello, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, è nominato, col suo consenso, presidente del tribunale civile e penale di Melfi.

Mazza Adolfo, giudice del tribunale civile e penale di Cassino, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, per tre mesi, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Lavagna Attilio, giudice in funzioni di pretore nel 4° mandamento di Torino, è nominato, a sua domanda, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Sarzana ed è temporaneamente applicato alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Torino.

Squillaci Vincenzo giudice aggiunto presso il tribunale civile e penale di Catanzaro, è ivi applicato all'ufficio di istruzione dei processi penali con l'annua indennità di L. 700.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori pel triennio 1910-912:

Ferrari cav. Luigi — Cataldi Pietro.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dai seguenti vice pretori:

Fogaccia Girclamo — De Marco Angelo Eugenio.

Con R. decreto del 19 novembre 1911:

Messeri cav. Luigi, consigliere di Corte di appello di Aquila, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, per 4 mesi, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Laudati cav. Donato, consigliere della Corte d'appello di Trani, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, per 4 mesi, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Regazzoni cav. Innocenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina, è nominato avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Potenza, con l'annuo stipendio di L. 10.000.

Miani cav. Pietro, giudice del tribunale civile e penale di Bologna, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è nominato, per merito, presidente del tribunale civile e penale di Ferrara, con l'annuo stipendio di L. 6000, cessando dalla detta applicazione e dal percepire la relativa indennità.

Verdina Emanuele, giudice di tribunale civile e penale in aspettativa per infermità, continua, a sua domanda, nell'aspettativa stessa.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori pel triennio 1910-912:

Scianna Rosolino — Luciani Gerardo — Miniati Dino — Zegretti Ciro Menotti.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Gallottini Augusto dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Codigoro.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto ministeriale del 14 novembre 1911:

Rodi Stanislao, alunno gratuito nella cancelleria della pretura di Monopoli, è, per sei mesi, applicato alla pretura di Altamura, con la mensile indennità di L. 75.

Con R. decreto del 19 novembre 1911:

In tutti i decreti Regi, ministeriali e presidenziali riguardanti la carriera del già segretario della R. procura di Conegliano, Andretta Luigi, al cognome Andretta è sostituito quello di Andreetta, restando così stabilito per tutti gli atti successivi al presente decreto.

In tutti i decreti Regi, ministeriali e presidenziali ed in tutti gli atti riguardanti la carriera dell'alunno di cancelleria della Corte d'appello di Genova, Martorano Vincenzo al cognome Martorano è sostituto quello di Martorana ed al nome Vincenzo è aggiunto l'altro di Pietro, restando così stabilito per tutti gli atti successivi al presente decreto.

Fiorentino cav. uff. Giacomo, cancelliere della Corte di cassazione di Palermo, è, a sua domanda, collocato a riposo per raggiunto limite di età.

Con decreto ministeriale del 20 novembre 1911:

Coppola Tommaso, vice cancelliere del tribunale di Benevento, è sospeso dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato.

Alfieri Bernardo, cancelliere della pretura di Santa Vittoria in Matenano, è nominato, a sua domanda, vice cancelliere del tribunale di Ancona, con l'attuale stipendio di lire 2000.

Passante Luigi, cancelliere della pretura di Seminara, è nominato vice cancelliere del tribunale di Palmi, con l'attuale stipendio di L. 2000.

D'Ovidio Enrico, aggiunto di segreteria della R. procura presso il tribunale di Lucera, è nominato aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Roma, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Caso Matteo, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura urbana di Napoli, in aspettativa d'ufficio per infermità, è d'ufficio confermato nell'aspettativa medesima.

Culto.

Con R. decreto del 5 novembre 1911, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1911:

Sono stati autorizzati ad accettare:

il presidente del tempio israelitico levantino in Venezia il legato dell'annua rendita pubblica di L. 50, disposto dal fu Angelo Levi;

la fabbriceria parrocchiale di Castelletto di Leno la donazione di L. 2000 fattale dal parroco sac. Giovanni Barbi;

la fabbriceria parrocchiale di Cologne la donazione di uno stabile fatta dalla signora Giulia Pizzi;

il capitolo cattedrale di Napoli la donazione dell'annua rendita pubblica di L. 630 consolidato 3,50 0[0 fatta dalla signora Anna Catalano vedova Forgione;

il collegio dei Quarantisti del duomo di Napoli il legato dell'annua rendita di L. 216, disposto dal fu sac. Salvatore Cardone;

il parroco di S. M. Maddalena in Alimena il legato dell'annua rendita pubblica di L. 100, disposto dalla fu Clementina Scelfo;

il capitolo cattedrale di Bari il legato di L. 3000, disposto dalla fu Maria Carmela Reccia;

il parroco di San Michele in Isola del Cantone il legato della somma di L. 550 offerta dal fu Giacomo Casella;

la Sacra congregazione di Propaganda Fide in Roma il legato disposto dal fu Alessandro Giomini;

la fabriceria parrocchiale di San Bernardo delle Cascine in Sestri Levante, il legato disposto dalla fu Geronima Peirano;

al parroco di San Massimo in Torino il legato di L. 5000, disposto dal fu conte Maurizio Seyssel dei marchesi d'Aix;

Ed il parroco di San [illegible] è stato autorizzato a rinunziare al legato di una cappella con annessa sagrestia disposto dal fu Massimiliano Romei.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

Divisione 1ª - Portafoglio dello Stato

A V V I S O.

Per effetto del R. decreto 25 corrente, a cominciare dal giorno 1° marzo p. v. l'interesse dei buoni del tesoro che il Governo è autorizzato ad alienare è fissato nelle seguenti ragioni, con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura:

L. 2,25 0[0 per buoni con scadenza da 3 a 6 mesi.
» 2,50 0[0 id. id. da 7 a 9 id.
» 3,25 0[0 id. id. da 10 a 12 id.

Per i buoni del tesoro che saranno ceduti direttamente alle Casse di risparmio, di cui alla legge 15 luglio 1888, n. 5546, ed ai Monti di pietà, la ragione d'interesse è fissata nelle seguenti misure, purchè i buoni stessi non sieno girati a terzi:

L. 2,75 0[0 per buoni con scadenza da 7 a 9 mesi.
» 3,50 0[0 id. id. da 10 a 12 id.

I buoni da 3 a 6 mesi, ceduti ai medesimi enti, frutteranno l'interesse ordinario del 2,25 0[0

Roma, 29 febbraio 1912.

Il direttore generale
Brofferio.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 marzo 1912, in L. 100.77.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

1° marzo 1912.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3.50 % *netto*	98,57 27	96,82 27	97 98 61
3.50 % netto (1902)	98,38 12	96,63 12	97.79 47
3 % *lordo*	68,62 50	67,42 50	67,62 13

CONCORSI

Concorso alla cattedra di Pedagogia

nel R. educatorio delle signore Montalve alla Quiete

La commissione amministrativa, in conformità delle deliberazioni del 20 novembre 1911 e del 23 gennaio 1912 ed in applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, del regolamento generale 3 agosto 1908, n. 623 e del regolamento di questo R. Istituto per i concorsi alle cattedre per le scuole complementari e normali deliberato il 6 aprile 1910,

RENDE NOTO:

È aperto un concorso alla cattedra per l'insegnamento della pedagogia e morale in questo R. istituto con l'annuo stipendio di L. 1200.

Il concorso ha luogo per titoli e nel caso che si ritenga opportuno potrà essere aggiunta una prova d'esami.

Coloro che intendono di prender parte al concorso debbono inviare al presidente della commissione amministrativa, entro il termine di un mese dalla data della pubblicazione del Bollettino ufficiale del ministero della pubblica istruzione, la domanda in carta bollata da centesimi 60 corredata dei seguenti documenti:

1° atttestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato il 42° anno di età;

2° certificato medico provinciale o militare o dell' ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio d'insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del comune dove il concorrente risiede;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma, che abiliti all'insegnamento della pedagogia e morale o certificato di cui all'art. 2, comma 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in doppio e in carta libera di tutti documenti.

Ai documenti suindicati i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportono di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intende che gli siano restituiti i documenti.

Le copie autentiche che i concorrenti possono presentare invece dei documenti originali debbono essere redatte secondo le disposizioni sul bollo.

Non sono accolte le domande che giungano all'istituto dopo il termine stabilito, e non sono sottoposte alla commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti dal precedente articolo.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di esse.

La nomina dell'insegnante prescelto non diviene definitiva se non dopo un biennio di lodevole insegnamento, durante il quale l'insegnante potrà essere licenziato per provata inettitudine o insufficenza fisica o per negligenza.

L'eletto dovrà dichiarare la propria accettazione entro 10 giorni dall'avvenuta partecipazione ufficiale della nomina, ed assumere il servizio immancabilmente il giorno che gli verrà indicato. In mancanza di detta accettazione o di assunzione del servizio nel giorno stabilito s'intenderà senz'altro rinunziatario e decadrà da ogni di-

ritto senza bisogna di diffida nè di alcun altro atto amministrativo o giudiziario.

Lo stipendio è pagabile in rate mensili posticipate ed è soggetto alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

Firenze, febbraio 1912.

L'operaio
Pietro Torrigiani.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 1 marzo 1912

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta comincia alle 15.10.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunica un messaggio del presidente della Corte dei conti, relativo alla registrazione di decreti per crediti straordinari ai ministeri della guerra e della marina.

Dichiarazioni di voto.

DORIA PAMPHILI. Se non si fosse trovato lontano da Roma, avrebbe dato sabato voto favorevole al progetto di legge per la sovranità dell'Italia sulla Libia. (Bene).

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Cerruti ha, per iscritto, dichiarato che anch'egli avrebbe, con entusiasmo, votato per l'approvazione dello stesso progetto di legge. (Bene).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Annuncia che la famiglia del defunto senatore Rattazzi ringrazia il Senato della commemorazione e delle condoglianze inviatele.

Nomina nella Commissione d'istruzione dell'Alta Corte.

PRESIDENTE. In virtù della facoltà datagli dal Senato, avverte che ha nominato presidente della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia il vice presidente del Senato. Paternò di Sessa, membro effettivo il senatore Filì-Astolfone e membri supplenti i senatori Basile, Perla e Sandrelli.

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Votazione a scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, segretario, procede all'appello nominale per la votazione per la nomina di un componente della Commissione di contabilità interna.

Si lasciano le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544-A).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri è stata chiusa la discussione generale, riservata al relatore ed al ministro la facoltà di parlare.

LUCCHINI LUIGI. Anche a nome di varii colleghi esprime il desiderio che sia precisata la portata della dichiarazione fatta ieri dal presidente, che la discussione generale è chiusa.

Osserva che può dirsi chiusa la discussione generale intorno al disegno di legge che autorizza il Governo alla pubblicazione del Codice di procedura penale, ma non la discussione del progetto di Codice allegato al disegno di legge, e più particolarmente dell'articolo 1°.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Per quanto la domanda del senatore Lucchini non sia stata a lui rivolta ma al presidente, osserva, richiamandosi a quanto il presidente stesso ebbe a dire, che la discussione generale fu aperta sul progetto del Codice, su tale tema si svolse e fu poi dichiarata chiusa.

Ne deduce che la ulteriore discussione del Senato dovrà riflettere gli articoli del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara che il ministro ha perfettamente espresso il sentimento suo, poichè egli ieri ha dichiarata chiusa la discussione generale nel senso esposto dal ministro. Quando si discuterà l'articolo primo, tutti quelli i quali avranno desiderio di parlare sul concetto del disegno di legge, potranno domandare la parola. Ciò non di meno, in qualunque punto un senatore domanderà la parola, rientrando nella discussione generale, egli consulterà il Senato.

BALENZANO, della commissione. Rileva che l'articolo primo del disegno di legge dà al Governo i poteri necessari per la pubblicazione del Codice, e pertanto, discutendosi quell'articolo, non sarà interdetto discutere se e con quali limiti tali poteri debbano essere al Governo conferiti.

LUCCHINI LUIGI. Se non ha malinteso, discutendosi l'art. 1, si potranno dunque fare le osservazioni che si riterranno opportune anche sul progetto di Codice.

PRESIDENTE. Dichiara chiuso l'incidente, e dà facoltà di parlare all'on. guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non a lui, ma all'illustre presidente è demandato il còmpito di mantenere nei giusti confini la discussione.

All'oratore incombe ora il dovere di rendere ragione al Senato del progetto di Codice che, col disegno di legge che lo accompagna, è stato proposto dal Governo.

Ringrazia la commissione e i senatori che hanno partecipato alla discussione, per l'ampiezza e l'altezza con cui hanno esaminato l'importante problema.

Ricorda i precedenti del presente progetto di Codice.

Accenna alle sorti dei progetti Bonacci e Gianturco; ai lavori della commissione che l'oratore, come guardasigilli, istituì nel 1898 e che fu effettivamente presieduta dall'illustre Pessina.

Risultato dei lavori di tale commissione, sottoposti alla revisione di una commissione di giuristi, pure presieduta dal Pessina, fu il primo progetto presentato alla Camera dei deputati nel 1905. Di esso la commissione parlamentare esaminò il primo libro, su cui scrisse una importante relazione l'on. Villa.

Decaduto quel progetto per la chiusura della sessione, succedettero i progetti Orlando e Fani, dei quali l'uno riguardava molte parti delle disposizioni del Codice, e l'altro le perizie.

Chiamato nuovamente all'alto ufficio di guardasigilli, l'oratore credette di dover ritirare quei progetti speciali, e presentò al Senato il progetto del nuovo Codice, ora in discussione.

Preparazione dunque vi è stata e non breve; ammette che il progetto di Codice possa avere delle mende, ma certamente non è tale da doversi mettere da parte per procedere a nuovi studi, come è stato detto da taluni degli oratori.

È invece un progetto che, migliorato mercè la discussione parlamentare, potrà rispondere efficacemente al bisogno urgente, che ha il paese, di un nuovo Codice del procedimento penale.

Lo ha meravigliato l'affermazione fatta dal senatore Lucchini, che i voti della commissione e quelli espressi dai diversi oratori, significhino che il progetto di Codice non è buono e quindi occorra farne un altro.

Quest'affermazione non è esatta, perchè sulla maggior parte delle proposte del progetto non vi è dissenso tra la commissione ed il Governo; e troppo l'oratore dovrebbe dilungarsi, se volesse fare una semplice enumerazione delle proposte che sono state accolte dalla commissione, la quale di tutto ciò, su cui non dissentiva, tacque.

Il fatto è che nel progetto di Codice in esame vi è un insieme di proposte e di riforme, le quali, se non costituiscono il Codice ideale, vagheggiato dal senatore Lucchini, meritano tuttavia una benevolenza maggiore, che questi non abbia loro accordato.

Riconosce che altre riforme vi si potevano introdurre; ma esse non sono ancora mature nella coscienza del paese; ed i Codici non sono una propaganda di principî scientifici, ma bensì organi di amministrazione della giustizia. Ora, il progetto di Codice in discussione intende a corrispondere alle esigenze sociali del momento, assolvendo così il compito di una legislazione savia e provvida.

È vero che la commissione non sottoscrive a tutte le proposte, ma ne contrappone delle altre, le quali, egli lo riconosce, giovano per buona parte all'insieme del progetto, e non ne modificano la direttiva che ne costituisce l'intima essenza.

E passa ad un esame sommario del progetto di Codice.

Rileva che la commissione ha fatto un'osservazione preliminare relativamente all'art. 1, il quale contiene l'affermazione che nessuno può essere punito se non in forza di una sentenza pronunziata colle forme stabilite dalla legge. E la commissione dice che quest'affermazione non è necessaria, essendo una specie di parallelismo con l'art. 1 del Codice penale.

L'oratore crede invece che essa sia necessaria, e ricorda che fu introdotta a somiglianza di alcuni Codici esteri, i quali si aprono con questa norma generale, che è come una sintesi del concetto dell'intiero Codice.

Il primo libro del codice riguarda l'azione penale, da cui prende direttiva tutto il processo penale.

L'ordinamento dell'azione penale e dell'azione civile accessoria, costituisce un problema meritevole di profonda attenzione; e ciò spiega lo studio in esso posto dalla commissione.

L'azione penale deve essere esercitata dal pubblico ministero, e l'oratore lo affermò nella relazione al progetto del 1905. Il nuovo progetto, ora in discussione, contiene, tra le altre modificazioni, una che si riferisce all'azione penale, non per far rivivere l'azione penale popolare, istituto inadatto alle esigenze della civiltà moderna, ma per estendere l'azione penale solo ad alcuni organi amministrativi e ed alcuni enti pubblici.

La tesi non è nuova; essa fu riconosciuta giusta in Francia dal progetto Béranger, e non implica alcuna contraddizione fra il progetto del 1905 e quello odierno.

Ricorda che in Francia è ammessa l'azione penale da parte di alcune amministrazioni ed associazioni. Più che esercizio di azione penale si tratta di facoltà di promuovere l'azione stessa. Anche in Italia è dato all'elettore promuovere l'azione penale per i reati elettorali.

Quindi non vede alcuna difficoltà che anche nel codice di procedura penale italiano possa esservi una disposizione che conceda la azione penale alle associazioni, determinate in un articolo del progetto, nei limiti indicati.

Se non vi fosse tale disposizione, il codice apparirebbe deficiente.

Crede che sia un bene che i privati o le pubbliche associazioni siano ammesse in giudizio a rafforzare l'azione del pubblico ministero.

La materia della nullità degli atti fu largamente discussa nella commissione che preparò il progetto di legge, e gli parve di dovere accogliere le formule elaborate.

Riconosce però che occorre circoscrivere la categoria delle nullità non sanabili, e separare nettamente la classificazione delle cause di nullità degli atti, da quella dei motivi di annullamento per cassazione, per evitare il pericolo di confusione nelle risoluzioni.

Gli sembra meritevole in proposito della maggiore considerazione la proposta della commissione speciale, che talune legislazioni hanno già adottato.

Nota che non vi sono dissensi notevoli sulla questione della competenza: egli deve segnalare le disposizioni per la rimessione delle [illegible] tate ai casi veramente eccezionali, affinchè non servano a fini deplorevoli.

Crede che non vi sia alcun dissenso sulla necessità di provvedimenti per infrenare abusi lamentati, che conducono a lungaggini processuali.

Consente che sia limitato ad uno il numero dei difensori, non solo nel periodo istruttorio, ma anche nel dibattimento.

E potrebbe anche essere opportuna la limitazione di tempo per le arringhe, ad evitare che siano prolungate per sette od otto giorni artifiziosamente, con un abuso veramente condannabile.

Conchiude questa parte del suo discorso dichiarando che bastano le disposizioni del primo libro, perchè si faccia già un primo passo per abbreviare il periodo dei processi e dei dibattimenti.

(L'oratore chiede di riposare).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

La seduta è sospesa alle ore 16.45.

Ripresa della discussione.

La seduta è ripresa alle ore 17.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Continuando il suo discorso, entra a parlare del secondo libro del Codice, che si occupa dell'istruzione, delle perizie, delle funzioni istruttorie del pretore, della condanna per decreto e del contraddittorio.

Sull'argomento delle perizie afferma che è in generale ammessa la difficoltà di costituire un ruolo speciale di periti ed invece è riconosciuta la necessità di una perizia giudiziale in cui le parti siano rappresentate.

Dimostra la opportunità che la discussione dei periti avvenga in separata sede, con riferimento delle loro conclusioni all'udienza.

Rileva che il presente progetto migliora, in questa parte, quello del 1905.

Riassume le opinioni esposte sull'argomento delle perizie dai senatori che hanno preso parte alla discussione; ed osserva che la questione può risolversi sulla base del sistema che il progetto ha accettato.

Accenna alle norme che regolano l'istruzione formale e la citazione diretta e direttissima, notando che in buona parte le osservazioni, fatte in Senato su tali argomenti, potranno essere accolte.

Gli sembra eccessiva la diffidenza manifestata contro il magistrato mandamentale; crede opportuno dargli facoltà di pronunciare assoluzioni nel periodo delle investigazioni, stabilendo magari un controllo a tale facoltà.

Dal nuovo istituto della condanna per decreto si ripromette notevoli vantaggi; nuovo del resto del tutto non è, poichè se ne è fatto nei circondari di Reggio Calabria, Palmi e Messina un esperimento, del quale enuncia i risultati statistici a conforto della proposta.

Accenna all'utilità di accogliere l'istituto della rinuncia al dibattimento, che ha fatto buona prova in Inghilterra.

Del contraddittorio nell'istruttoria ha parlato il senatore Marinuzzi, al quale fa osservare che i suoi voti sono appagati, anzi superati, dalle disposizioni del progetto.

Passa dopo ciò ad occuparsi del III libro, e ricorda l'osservazione fatta dal senatore Garofalo, che la pubblica opinione attende specialmente norme efficaci ad abbreviare i dibattimenti. Dimostra che a ciò largamente provvede il progetto.

Parla poi dell'abbandono della toga, riconoscendo che il più efficace rimedio contro gli abusi invalsi, sarebbe il migliorar dei costumi, ma in attesa che i costumi migliorino deve la legge contribuire, per quanto può, a rimuovere i lamentati inconvenienti.

La commissione fa voti che nei giudizi di assise sia diminuito il numero dei giurati, e l'oratore osserva che il numero minore dei giurati, ove sia il frutto di una severa selezione, può bensì migliorare i giudizi, ma può anche favorire la corruzione; e quindi è lecito il dubbio.

Ad ogni modo, è questa una questione la cui soluzione sarà facilitata colla riforma della legge sui giurati.

Il senatore Cittadella Vigodarzere difese la tesi della compartecipazione della giuria alla determinazione della pena, con considerazioni d'indole pratica, che non possono non essere tenute in conto.

Certo è bene che i giurati si rendano ragione delle conseguenze del loro verdetto. E questo è richiesto specialmente dalla nuova formazione della Corte di assise.

L'oratore, quando nell'altro ramo del Parlamento si discusse intorno al disegno di legge per l'abolizione del collegio della Corte di assise, non fu favorevole.

Egli crede che il collegio della Corte di assise dovrebbe essere formato in altro modo, in guisa da conferirgli maggiore autorità.

Sarebbe lieto di poter riformare la costituzione della Corte di assise, e se non lo ha fatto col progetto in esame, è stato solo per non creare difficoltà alla sua approvazione.

Ha, peraltro, fede che l'esperienza valga a dimostrare l'opportunità di ripristinare il collegio, rendendolo più autorevole.

Il progetto propone altre riforme relative al giudizio dei giurati, in apparenza piccole, ma in sostanza molto importanti; come, per esempio, il verdetto in pubblica udienza, che varrà ad evitare pressioni indecorose e tentativi di corruzione; e l'abolizione di posti speciali nelle aule delle assise, per porre termine alla teatralità dei dibattimenti. (Bene).

Non s'intrattiene sui rimedi giuridici, per non uscire dalle linee che si è proposto nel suo discorso.

Rileva solo che su questa questione sono state fatte dai vari oratori proposte, che meritano tutta la sua considerazione.

Quanto alla *reformatio in peius*, sulla quale la dottrina è divisa, dichiara di non essere totalmente contrario ai voti emessi dalla Commissione.

E parla della revisione dei giudicati penali, questione che nel progetto è risolta in modo rispondente alle soluzioni fattene nei più recenti Codici di procedura penale.

Evoca la figura del senatore Canonico che nella commissione preparatoria del progetto di Codice di procedura penale, si occupò di questo problema, e formulò gli articoli relativi ad esso.

Con le disposizioni del nuovo Codice si provvede ad evitare il discredito della giustizia, facilitando la ricognizione dell'innocenza, estendendo la riparazione degli errori giudiziari, non solo quando vi sia contraddizione di giudizi, ma anche quando emergano fatti nuovi.

Il che costituisce un importante passo nella riforma della procedura penale, che merita l'accoglimento del Senato.

Osserva che la soppressione del deposito pei ricorsi alla Corte di cassazione, è inspirata al concetto di soddisfare attuali bisogni sociali ed al principio di non ostacolare, con vincoli finanziari, la facoltà del ricorrere.

Non rileva altre critiche fatte a questo libro III, perchè esse sono dettate piuttosto dal desiderio di avere un Codice migliore, che non dalla necessità di colmare lacune o correggere errori. Così, per esempio, si è detto che si vuole introdurre il sistema delle notificazioni all'estero, mentre invece il progetto ammette solo che si comunichi al cittadino, residente all'estero, l'inizio di un giudizio a suo carico.

E similmente dicasi di altre critiche le quali, alla lettura degli articoli del progetto, appariscono prive di serio fondamento.

Trattando, infine, del libro IV nota che vi sono trasfuse alcune disposizioni di leggi speciali che riguardano la materia stessa, di cui deve trattare il Codice di procedura penale, e che non potettero trovar luogo nel vigente Codice di procedura, perchè, quando furono deliberate, non si parlava affatto di riforma del Codice stesso.

Molte osservazioni importanti fatte nella presente discussione, largo contributo al miglioramento del Codice, saranno dal Governo tenute nel massimo conto; e, a nome del Governo e del paese, rende al Senato le maggiori grazie.

Enumera brevemente le riforme che hanno vero carattere sociale politico, e che sono state invocate dalla dottrina, dalla legislazione comparata e dalla stampa.

Osserva che un ulteriore ritardo nella promulgazione di un nuovo Codice di procedura penale, essenziale dopo il nuovo Codice penale, potrebbe far credere che le assemblee istituite per far le leggi, non possano o non sappiano provvedere a quelle fondamentali per la vita sociale.

Conchiude con l'augurio che possa il nuovo Codice di procedura penale inaugurare un altro periodo di progresso e civiltà per l'Italia (Applausi e congratulazioni).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rimanda a domani il seguito della discussione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un commissario nella commissione di contabilità interna:

Senatori votanti 109
Maggioranza. 55
Il senatore D'Ayala-Valva . . ebbe voti 57
» Cerruti. . . . . . » 33

Voti nulli o dispersi 15.
Schede bianche 4.
Eletto il senatore D'Ayala-Valva.

Per lo svolgimento di un'interpellanza.

MOLMENTI. Domanda al ministro dell'istruzione pubblica quando potrà rispondere alla sua interpellanza sul congiungimento dei palazzi capitolini.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Potrebbe rispondere in fine della seduta di domani.

MOLMENTI. Ringrazia e accetta.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, l'interpellanza del senatore Molmenti sarà svolta domani, in fine di seduta.

La seduta termina alle 18,10.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 1 marzo 1912

Presidenza del vice presidente GIRARDI.

La seduta comincia alle 14.5.

CAMERINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Interrogazioni.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Cabrini circa gli inconvenienti del passaggio a livello della stazione di Pieve San Giacomo (Cremona).

Dichiara che fin dall'ottobre scorso si sono collocate barriere manovrabili a distanza, per le quali saranno eliminati gli inconvenienti ed i pericoli fin qui lamentati.

CABRINI, si compiace del provvedimento, che era tanto più necessario in quanto in prossimità di quel passaggio a livello esiste una scuola frequentata da numerosa scolaresca.

VICINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, all'on. Canepa e all'on. Badaloni risponde che il prof. Passini insegnante nella scuola tecnica di San Remo fu sospeso quando la scuola non era pareggiata, e trovavasi ancora sospeso quando la scuola passò allo Stato.

Non mancò il ministero di far presente la condizione del Passini all'amministrazione comunale di San Remo: ma questo rispose che il detto professore non poteva esser compreso fra quelli, che avevan diritto di passare nel novero degli insegnanti regi.

CANEPA, espone che questo professore in seguito ad una querela di diffamazione, dalla quale fu assoluto per aver raggiunto la prova dei fatti, tanto che il querelante fu espulso dall'insegnamento, è stato, dopo ciò, colpito da una sospensione per due mesi, che di fatto sono divenuti quarantaquattro.

Afferma ch'egli doveva essere compreso fra i professori che dalla dipendenza del comune passavano a quella dello Stato. Il ministero si è troppo facilmente piegato alle ingiuste pretese del comune.

Confida ancora che a questo insegnante, che lotta ora colla miseria, sia resa una doverosa benchè tarda giustizia (Bene).

VICINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, esclude che il ministero abbia piegato ad ingiuste pretese.

Ripete che, ai termini della legge sullo stato giuridico degli insegnanti medi, non vi era alcun mezzo di comprendere il Passini fra il personale che veniva ad essere assunto dallo Stato in seguito alla regificazione.

Il prof. Passini può soltanto far valere le sue eventuali ragioni in confronto del comune di San Remo.

Avverte ch'egli era stato sospeso a tempo indeterminato perchè condannato dal tribunale; in seguito alla sua assoluzione innanzi alla Corte d'appello, la Giunta superiore ridusse la sospensione a 2 mesi.

MIRABELLI, sottosegretario di Stato per la guerra, rispondendo all'on. Gazelli, dichiara che il ritardo nel rilascio dei documenti richiesti dai veterani, che aspirano all'assegno vitalizio, dipende dal grandissimo numero delle domande, e dalle molte difficoltà che s'incontrano per rintracciare i documenti stessi.

Assicura che il ministero attende a questo servizio con la massima premura e diligenza.

GAZELLI, raccomanda che si solleciti quanto più è possibile la concessione dell'assegno vitalizio a questi benemeriti della patria. (Bene).

VICINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, all'onorevole Cameroni risponde che l'attuale dirigente della scuola tecnica di Treviglio ha i titoli legali richiesti pel suo ufficio.

CAMERONI, non crede giusto che si mantenga in ufficio quel direttore con titolo di supplente, mentre molti professori, che hanno diritto al posto di direttore effettivo sono ancora in attesa di un posto. (Interruzioni all'estrema sinistra).

VICINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, dichiara che ai supplenti si è sempre ricorso con vantaggio per l'istruzione. Nè il ministero è obbligato a offrire il posto di direttore a tutti i professori in attesa di destinazione.

Presidenza del presidente MARCORA.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, legge le conclusioni della Giunta delle elezioni sull'elezione del collegio di Gerace Marina (proclamato Mileto).

La Giunta all'unanimità propone l'annullamento della elezione.

Mette a partito tali conclusioni.

(La Camera approva).

Dichiara vacante il Collegio di Gerace Marina.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un istituto nazionale di assicurazione.

PRESIDENTE, rammenta che la discussione fu ieri sospesa dopo l'approvazione dell'art. 23.

GRAZIADEI, sull'art. 24 propone che il ministero entro due anni presenti un disegno di legge non solo per la riforma della Cassa nazionale di previdenza, ma anche per il suo coordinamento coll'Istituto nazionale di assicurazioni.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, osserva all'on. Graziadei che il suo concetto è già implicitamente accolto nell'articolo.

FERRERO DI CAMBIANO, trova superfluo l'articolo, inquantochè il Governo può, sempre quando lo creda opportuno, presentare un disegno di riforma della Cassa nazionale di previdenza.

Rilevando poi una osservazione del ministro, afferma che l'amministrazione della Cassa nazionale è informata ai criteri della maggior serietà e della maggiore economia.

Chiede poi al ministro che dichiari che le disposizioni dell'articolo primo della presente legge non si applicano alla Cassa nazionale di previdenza per tutte le operazioni a cui è autorizzata.

NITTI, ministro d'agricoltura, industria e commercio, rende omaggio alla serietà di criteri, secondo i quali è amministrata la Cassa nazionale di previdenza, e conferma che ad essa non si applica in nessun caso l'articolo della legge.

GRAZIADEI, non insiste.

(L'art. 24 è approvato — Si approva l'art. 24-*bis*).

NITTI, ministro d'agricoltura, industria e commercio, all'articolo 24-*ter*, d'accordo colla commissione, propone che, ove è detto che l'Istituto nazionale accetterà la cessione dei portafogli delle Compagnie assicuratrici, purchè versino l'ammontare delle riserve matematiche, si dica: purchè versino o assicurino con valide garanzie l'ammontare delle riserve matematiche.

CRESPI SILVIO, vorrebbe chiarito quali debbano essere queste valide garanzie; vorrebbe pure si chiarisse quali siano quelle spese di acquisizione, che dovranno essere detratte dalle riserve matematiche.

RUBINI, propone che il versamento delle riserve matematiche possa anche farsi con cessione o ipoteca di stabili.

Propone pure che si dica espressamente che le società, le quali cedono il portafoglio, non potranno fare nuove operazioni.

NAVA CESARE, non crederebbe giusto che le spese d'impianto non ancora ammortizzate fossero comprese nelle spese di acquisizione e detratte insieme con esse. In questo modo si rende più grave la posizione di quelle, società che, con una migliore amministrazione, hanno ammortizzato tali spese d'impianto. Vorrebbe che anche queste fossero ammesse a farne la detrazione.

LUZZATTO RICCARDO, propone che la cessione del portafoglio possa farsi anche in base a speciali convenzioni quando si tratta di società assicuratrici, che debbano mettersi in liquidazione.

DE NAVA, propone che il primo capoverso di quest'articolo, che deferisce alla quinta sezione del Consiglio di Stato la decisione delle controversie relative a cessioni di portafogli si aggiunga « nei modi e colla procedura contemplata dal regolamento ».

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, osserva che la legge non esclude la possibilità di speciali convenzioni.

Circa la valutazione delle spese di aquisizione, dichiara che vi si procederà con gli opportuni criteri equitativi.

Ammette che la riserva matematica possa essere anche rappresentata da cessioni o da ipoteche di immobili.

Afferma pure che colla cessione dei portafogli cesserà la facoltà di nuove operazioni.

Prega l'on. Rubini di appagarsi di questa dichiarazione e di non insistere nei suoi emendamenti.

Accetta l'emendamento De Nava.

GIOVANELLI EDOARDO, relatore, si associa al ministro.

LUZZATTO RICCARDO e RUBINI, non insistono.

(L'art. 24-*ter* è approvato coll'emendamento proposto dal Governo e con quello De Nava accettato dal Governo).

ANCONA, sull'art. 24-*quater*, propone che la cessione del rischio, fatta dalle imprese assicuratrici all'istituto nazionale sia fatta a titolo di riassicurazione.

Propone, coll'on. Giulio Alessio, che questa cessione avvenga in misura dal venti al sessanta per cento.

Propone che il deposito dei premi sia mantenuto in ragione della metà per le compagnie estere, ma sia ridotto ad un quarto per le nazionali.

Propone infine che l'Istituto nazionale tenga un bilancio speciale per le riassicurazioni.

RUBINI, propone che alla data del 5 giugno 1911 si sostituisca quella del decreto di autorizzazione.

Propone pure che le imprese assicuratrici debbano impiegare in titoli di Stato non già la metà dei premi riscossi, ma bensì la quota dei premi stessi non coperta dalla riassicurazione, cioè il sessanta per cento.

GIULIO ALESSIO, propone egli pure che la quota del rischio da cedersi all'Istituto nazionale sia determinata nei singoli casi fra il venti e il sessanta per cento. Ciò per poter usare i debiti riguardi alle Società nazionali.

NAVA CESARE, chiede che si ristabiliscano i criteri, che il Governo dovrà seguire per concedere o negare alle compagnie private la facoltà di continuare le loro operazioni.

Propone egli pure che sia soppresso l'obbligo d'investire in titoli di Stato la metà dei premi.

GRAZIADEI propone, con l'on. Rubini, che alla data del 5 giugno 1911 debba sostituirsi quella della ottenuta autorizzazione.

Vorrebbe che lo Stato avesse l'obbligo, e non solo il diritto, di autorizzare le società, quando si conformino a questo articolo, a continuare le loro operazioni.

Vorrebbe poi liberare dalla riassicurazione le piccole polizze fino a mille lire.

CRESPI SILVIO raccomanda che si tenga speciale conto delle società nazionali, dicendosi persuaso che questo art. 24-*quater* non dà ad esse garanzie sufficienti.

Si associa all'on. Graziadei per voler esenti da riassicurazione le polizze fino a 1000 lire, ed una misura variabile di riassicurazione per le polizze fino a 5000 lire.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, non può accogliere alcuno degli emendamenti; afferma indispensabile pel Governo una certa latitudine nello apprezzamento delle condizioni delle singole compagnie; osserva che il concetto di riassicurazione è preferibile a quello di cessione di rischi.

Dimostra poi che l'obbligo di deposito della metà dei premi non pregiudica le Compagnie nazionali in confronto di quelle estere, mentre tale disposizione servirà ad accrescere le garanzie degli assicurati.

Non può ammettere che la cessione dei rischi sia stabilita in guisa variabile dal venti al sessanta per cento.

Così non vede la ragione di esentare dall'obbligo della cessione del rischio le polizze fino a mille lire.

Circa la quota dei premi consente nel concetto espresso dall'on. Rubini che ritiene già incluso nella legge.

Prega la Camera di votare l'articolo come è proposto.

GRAZIADEI e NAVA CESARE ritirano i loro emendamenti

RUBINI non insiste nei suoi emendamenti pure essendo convinto che essi avrebbero migliorata la legge, rendendola più chiara.

ANCONA, pur non convinto, non insiste.

ALESSIO GIULIO insiste nel suo emendamento.

GIOVANELLI EDOARDO, relatore, di accordo col ministro, propone che la data del 5 giugno sia sostituita con quella del 31 dicembre 1911 e che alla fine del primo comma si aggiunga « a partire dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge ».

(L'emendamento Alessio è respinto — Si approva l'art. 24-*quater* con le modificazioni indicate dall'onorevole relatore).

ANCONA, all'art. 24-*quinquies* propone che le spese di acquisizione possano essere calcolate sino all'80 e non soltanto sino al 70 per cento del premio del primo anno e che il limite delle spese d'incasso da prelevarsi sui premi degli anni successivi sia portato dal 5 al 7 per cento.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, prega l'onorevole Ancona di appagarsi dei limiti del 5 e del 70 per cento che rispondono alla realtà, notando che in tal modo si indurranno le compagnie a limitare le spese ora eccessive di produzione.

ANCONA, non insiste.

(Si approva l'articolo 24-*quinquies* — Si approva anche l'articolo 24-*sexies*).

GRAZIADEI, all'art. 25 vuole che per il regolamento sia sentito il Consiglio di Stato.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che per tutti i regolamenti deve esser sentito il Consiglio di Stato

GRAZIADEI, non insiste.

(Si approva l'articolo 25).

MOSCA TOMMASO, propone un articolo aggiuntivo col quale si dispone che dovrà essere presentato un disegno di legge per la iscrizione all'istituto degli impiegati e delle loro famiglie sostituendo al vigente sistema delle pensioni quello delle assicurazioni obbligatorie.

GRAZIADEI, propone egli pure un articolo identico.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, assicura che questa riforma è nei propositi del ministero.

MOSCA TOMMASO e GRAZIADEI, prendono atto delle dichiarazioni del ministro e non insistono.

PRESIDENTE. La legge sarà votata a scrutinio segreto.

Comunicazione del presidente.

PRESIDENTE, comunica una lettera dell'on. Zerboglio il quale insiste nelle dimissioni

Dichiara vacante il collegio di Alessandria.

Annunzia che il 14 marzo sarà celebrato al Pantheon un funerale in memoria del compianto Re Umberto I.

La presidenza vi interverrà con tutti i deputati che vorranno intervenire alla solenne cerimonia.

Sui lavori parlamentari.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, propone che, come prescrive tassativamente il regolamento, sia inscritta nell'ordine del giorno la discussione dei vari bilanci.

Sarà data la precedenza a quelli di cui sia pronta la relazione.

ABIGNENTE, presidente della Giunta del bilancio, dichiara che domani presenterà la relazione sull'assestamento e quella sul ministero dell'interno.

Alle altre relazioni attendono con la maggiore alacrità i rispettivi relatori.

PRESIDENTE è lieto di rendere omaggio alla nota diligenza della Giunta del bilancio e dei singoli suoi componenti.

Presentazione di un disegno di legge.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica, presenta un disegno di legge per conversione in legge del decreto Reale per dispensa dalle tasse scolastiche ai giovani danneggiati dal terremoto di Messina e di Reggio.

Interrogazioni e interpellanze.

CAMERINI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per conoscere i criteri che ispirarono il questore di Roma nel proibire il collocamento in piazza Rusticucci d'una lapide commemorativa del plebiscito dei cittadini di Borgo.

« Campanozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se creda di disporre che il benemerito ufficio storico dello stato maggiore pubblichi la storia della campagna d'Africa nel 1895-1896, affine di distruggere preconcetti ingiusti e far meglio conoscere il valore italiano.

« Roberto Galli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se nel disbrigo delle pratiche per la conduttura dell'acqua potabile in Randazzo sono tenuti presenti i legittimi e pressanti bisogni di una intera popolazione di 15.000 abitanti, ovvero dando peso e importanza a reclami tardivi ed inesauribili si secondi l'interesse ed il comodo di qualche privato di Floresta e dannosamente si ritardi la necessaria ed urgente dichiarazione di pubblica utilità.

« Romeo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulle cause del ritardo nella costruzione del pontile nella rada di Trebisacce. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Turco ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina, sulla necessità, rivelata anche dal disastro del 20 ottobre 1911, nella polveriera di Valdilochi presso Spezia, di allontanare tali stabilimenti pericolosi dai centri abitati ed industriali e sui provvedimenti che intenda assumere, specie in quella località. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« D'Oria ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere se creda dare precise disposizioni alle direzioni del genio civile per fare in modo che le cooperative di lavoro sieno tenute presenti nelle commissioni e negli appalti dei lavori e non sieno trascurate ed ostacolate, come accade, specie per le cooperative di Caserta. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Santamaria ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando l'amministrazione delle ferrovie di Stato vorrà porre la stazione di Maddaloni Inferiore in condizioni rispondenti ai bisogni dei viaggiatori e del commercio. Il reddito o prodotto della detta stazione di circa 250 mila lire è tale da farla migliorare come classifica. Da detta stazione sono annualmente spediti intorno a 1300 vagoni completi - e la angustia di quello scalo ferroviario costringe a rifiutarne altri 500 con grave danno del sempre crescente commercio di quella città. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Santamaria ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere le cause per le quali, mentre si procede ai lavori di arginatura della riva destra dell'ultimo tratto del Crati, si lascia che sulla sinistra le acque invadano i terreni di Terranova di Sibari. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Turco ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni che hanno indotto ed inducono la direzione generale delle ferrovie di Stato alla assoluto abbandono del problema ferroviario di Messina in generale, e delle officine in particolare, malgrado il favorevole formale impegno del Governo.

« Cutrufelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri del tesoro e dell'agri-coltura, industria e commercio, sul modo e sui limiti della tutela governativa nei riguardi delle operazioni degli Istituti d'emissione e delle Casse di risparmio.

« Arturo Luzzatto ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di grazia e giustizia, intorno ai limiti della ingerenza della magistratura nella libera esplicazione delle industrie e dei commerci.

« Arturo Luzzatto ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze, sui dazi doganali dei prodotti siderurgici.

« Arturo Luzzatto ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dei lavori pubblici, della guerra e della marina, sui contratti di forniture delle Amministrazioni dello Stato (specie di prodotti siderurgici) in rapporto colla protezione alle industrie nazionali.

« Arturo Luzzatto ».

La seduta termina alle 17.35.

DIARIO ESTERO

Il nodo gordiano della questione dello sciopero minerario inglese, il salario minimo, in favore del quale si è esplicitamente dichiarato il Governo inglese a mezzo di Asquith, è stato subito affrontato nella riunione dei delegati della Federazione degli operai, ma non potè venire sciolto se non nel modo di cui informa il seguente dispaccio da Londra:

La riunione dei delegati della Federazione degli operai minatori, che è stata tenuta oggi a Londra, ha approvato alla unanimità la risoluzione di rinviare la questione del salario minimo per ciascun distretto al Comitato esecutivo, con pieni poteri di continuare i negoziati e di convocare la conferenza quando sarà necessario.

Frattanto continua per parte degli operai l'abbandono del lavoro innanzi il tempo stabilito per lo sciopero. Si calcola a quest'ora oltre ad un milione e mezzo il numero degli scioperanti.

Qualche giornale svizzero è ritornato su di un argomento che non trovò mai sèguito nella stampa estera e cioè sulla stipulazione di pretesi trattati segreti della Svizzera colla Germania e l'Austria-Ungheria. In merito telegrafano da Losanna:

La *Gazette de Losanne* smentisce ancora una volta la esistenza di una convenzione militare segreta tra la Svizzera, l'Austria-Ungheria e la Germania e dichiara che la Svizzera conserverà la sua neutralità e non ha convenzioni con alcuno. La *Gazette* smentisce inoltre categoricamente che lo stato maggiore svizzero abbia intenzione di costruire fortificazioni sul Bernina.

In seguito ai provvedimenti presi dall'Olanda a Batavia per domare l'insurrezione ivi scoppiata, la Cina protestò presso il Governo dell'Aja nei sensi da noi ieri riferiti.

Ora sull'argomento si telegrafa dall'Aja:

La legazione di Cina dichiara di non aver ricevuto alcuna conferma della notizia pubblicata da un giornale di Londra, secondo la quale la Cina invierebbe ai Paesi Bassi un *ultimatum* e minaccierebbe di boicottare le merci neerlandesi in seguito alle misure prese contro i cinesi di Batavia.

Si può ritenere che i disordini del Paraguay siano finiti, parendo radicale il risultato al quale sono giunti i rivoluzionari. Da Buenos-Aires informano in merito:

I giornali pubblicano telegrammi da Asuncion del Paraguay, i quali dicono che Rojas, presidente della repubblica, è stato fatto prigioniero dai membri del partito *colorado* e obbligato da essi a dare le sue dimissioni. Il Congresso le ha accettate ed ha designato Pedro Pena come presidente provvisorio.

Nella repubblica domenicana ferve nuovamente la rivoluzione della quale or sono pochi giorni un telegramma da New-York diceva che era completamente domata.

Un ultimo dispaccio da New-York dice:

Notizie da San Domingo recano che una cannoniera governativa ha sbarcato 580 soldati a Monte Christo.

Durante un combattimento a Talankuca, nella provincia di Monte Christo, i rivoluzionari hanno avuto 12 morti ed un certo numero di feriti e i repubblicani hanno perduto 22 soldati.

***

Sono note tutte le difficoltà che gli Stati Uniti hanno accumulate contro l'eccesso dell'immigrazione. Tali difficoltà verrebbero ora accresciute da altra che si sta studiando che, se venisse decisa, potrebbe produrre non lievi conseguenze nei paesi ove l'emigrazione è forte.

Un dispaccio da Washington rende così conto della nuova misura:

La commissione di immigrazione della Camera dei rappresentanti si è dichiarata favorevole al bill che interdice l'entrata negli Stati Uniti agli analfabeti.

***

Abbiamo ieri riferito un telegramma da Pechino intorno alla rivolta di parecchi soldati imperiali che posero a ferro e fuoco e saccheggio molti quartieri della capitale cinese. I rivoltosi per quanto non mirassero contro gli stranieri, travolsero, tuttavia, parecchi di questi nell'impeto dei loro assalti. I marinai italiani di guarnigione alla legazione d'Italia accorsero e difesero strenuamente non solo il recinto fortificato della legazione, ma anche diversi stranieri, fra cui diversi ecclesiastici e tre giornalisti francesi.

La stampa estera, unanime, fa i più grandi elogi dei nostri bravi marinai.

Da Pechino si hanno intanto i seguenti telegrammi che recano particolari dell'ammutinamento ieri l'altro segnalato e sulla situazione attuale:

La lotta fra gli ammutinati e le truppe è continuata tutta la giornata di ieri. I combattimenti si sono verificati specie nei sobborghi.

Dieci saccheggiatori sono stati arrestati e giustiziati, ma la maggior parte di essi ha lasciato la città innanzi l'alba.

Tutti gl'incendi sono spenti.

I danni sono valutati a tre milioni di lire sterline.

Le truppe fanno pattuglie nella città.

*** Gli agitatori hanno bruciato una gran parte della città tartara, compresi gli uffici dei ministeri della guerra e degli interni.

Il quartiere delle legazioni è in stato di assedio, i soldati nord americani hanno occupato la porta di Schinguen. Gli agitatori vengono arrestati e fucilati nelle vie.

Yuan-Shi-Kai il quale fu consigliato di fuggire ha dichiarato che rimarrà al suo posto.

Il quartiere delle legazioni estere è guardato militarmente.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Tripoli, 1 (ore 11,40). — Le ricognizioni degli aviatori segnalano la formazione di un campo di 2500 uomini presso El Attala.

Le condizioni sanitarie di Azizia sono cattive.

Fethi bey si trova a Suani ben Aden e Nesciat bey a Fonduc ben Gascir. Essi il 26 febbraio ripetettero il bando col quale invitano tutti gli armati di Mauser ad unirsi ai turchi, ma nemmeno questa volta il bando ebbe effetto.

Ad Azizia è giunta una seconda spedizione della Mezzaluna rossa con 29 persone e 4 camelli carichi di casse di monete d'oro.

Ad Homs le truppe continuano a rafforzarsi sul Margheb.

Nelle altre località nessuna novità.

Il maggior generale Ciancio ha assunto le funzioni di capo di stato maggiore del corpo di spedizione.

Tripoli, 1 (ore 19). — S. M. il Re ha inviato al comandante del corpo di spedizione, generale Caneva, un telegramma di elogio per la eroica occupazione del Margheb da parte del presidio di Homs.

Il generale Caneva ha comunicato il dispaccio di S. M. il Re al corpo di spedizione con il seguente ordine del giorno:

« Ufficiali e truppe del corpo di spedizione!

« Sia nota a tutti la parola di lode che l'Augusto Sovrano si è degnato di rivolgere ai nostri compagni di Homs.

« Al sorgere del sole del 27 febbraio un primo gruppo di valorosi raggiungeva il culmine del Margheb aprendosi la via fra i nemici con la baionetta al grido di guerra: « Savoia! ». Quel grido in un baleno si propagò entusiasticamente giù giù per le falde della collina e per il piano, attraverso alle schiere retrostanti, fino ai trinceramenti di Homs e segnò la sconfitta dell'avversario.

« Quel grido prorompa ora dai nostri petti e porti ai vincitori del Margheb l'eco della nostra soddisfazione per la ricompensa sovrana.

« Savoia! ».

« Tenente generale: *Caneva* ».

Tripoli, 1. — Nessuna novità. Si confermano le notizie dei grandi sforzi che fanno i turchi per mantenere uniti i gregari arabi nel timore di una nostra avanzata, ma persistono sintomi non trascurabili di disgregazione.

Nessuna moschea è stata abbattuta o sta per abbattersi in Tripoli o altrove.

Homs, 1. — Nessuna novità, salvo qualche colpo isolato di fucile tirato dai turco-arabi di lontano contro le nostre posizioni di Margheb.

I feriti rimasti qui migliorano quasi tutti.

Bengasi, 29. — Si sono ripresi gli sbarchi. Gente arrivata da Angila riferisce che ivi le popolazioni rimaste tranquille desiderano la fine delle ostilità che le impoverisce a causa della chiusura della costa. Essa esclude movimenti di masse di fanatici dall'interno in favore dei turchi e conferma la notizia giunta già da varie altre parti della neutralità del capo dei Senussi.

Notizie ed informazioni.

Costantinopoli, 1. — Un dispaccio da Beiruth annunzia che l'ordine è completamente ristabilito. Tutti gli stabilimenti sono aperti.

La Banca ottomana ha consegnato al console tedesco, perchè sia comunicata all'Italia, una protesta contro il bombardamento dei suoi uffici.

Costantinopoli, 1. — Il vali dello Yemen annuncia che gli italiani hanno arrestato sopra una nave nel Mar Rosso un professore di matematica turco e lo hanno condotto a Massaua.

Il *Jeune Turc* pubblica una lettera da Hodeida, in cui si dice che il blocco diventa sempre più severo e che gli italiani cercano un pretesto per bombardare Hodeida.

PARIGI, 1. — Il *Petit Parisien* scrive: È stato stabilito l'accordo fra la triplice *entente*, la Germania e l'Austria-Ungheria, per l'intervento delle cinque grandi potenze a Roma e a Costantinopoli. Tale intervento si eserciterà simultaneamente nelle due capitali. Non si tratta di offrire una mediazione, ma piuttosto di fare un assaggio preparatorio. Le cinque cancellerie chiederanno all'Italia e alla Turchia a quali condizioni acconsentirebbero a discutere la pace.

Il *Petit Parisien* crede che non ci si debba abbandonare all'ottimismo perchè in questi ultimi giorni si è verificato un reale contrasto fra le pretese italiane e le riserve della Porta, ma il passo ufficiale che sta per essere tentato per la prima volta è di tale natura da impressionare i belligeranti.

Sofia, 1. — Si assicura che il Governo ottomano abbia dato disposizioni ai Valì delle provincie di preparare presso i centri maggiormente abitati da italiani campi di concentramento ove saranno al momento opportuno, internati i sudditi italiani senza distinzione di sesso e di età.

Londra, 1. — Una nota dell'*Agenzia Reuter* dice: Secondo informazioni di fonte diplomatica, una diecina di giorni fa, prima dei fatti di Beyruth la Russia formulò nuove proposte allo scopo di ottenere la mediazione delle cinque grandi Potenze nel conflitto italo turco.

Le potenze cercano attualmente di addivenire ad un accordo circa la procedura da seguirsi allo scopo di sapere quali passi, in vista di una mediazione, sarebbero accettabili a Roma ed a Costantinopoli.

Costantinopoli, 1. — Secondo le ultime notizie da Beyruth i redif erano stati chiamati sotto le armi anche prima del bombardamento.

Subito dopo essi si affrettarono a provvedersi di armi nei depositi. Nella confusione generale anche la plebaglia si impossessò delle armi, ma poi dovette restituirle.

Stampa estera.

Londra, 1. — Anche il numero di marzo della *National Review*, diretta dal noto pubblicista Maxse, contiene un articolo intonato a grande simpatia per l'Italia, nel quale viene giustificata la conquista di Tripoli.

L'articolo è intitolato « Con gli italiani a Tripoli », ed è dovuto alla penna di uno scrittore di cose politiche ben conosciuto in Inghilterra, il sig. T. Comyn Platt.

L'autore è stato recentemente a Tripoli ed ha constatato coi propri occhi e con l'aiuto di informazioni fornitegli da persone competenti quale sia realmente la posizione militare che gli italiani tengono colà, ed afferma che non è altro che questione di tempo e di pazienza, e che nè i turchi nè gli arabi sono in condizione di resistere a lungo alla progressiva avanzata italiana.

Lo scrittore, che ha esaminate le linee di difesa italiane, dice che sono preparate in modo da non temere nessun attacco ed aggiunge che è fuori di dubbio che la presente politica militare del generale Caneva è l'unica adatta alla situazione, poichè sarebbe follia avanzare senza lunga preparazione in un paese così inospitale.

Certo che una politica militare di attesa è costosa, ma il Governo italiano dispone di mezzi finanziari che gli permettono di tenere le forze attuali in campo senza eccessivo sacrificio. In quanto ai turchi essi sono eccellenti soldati, ma le risorse di cui dispongono non possono durare e nemmeno possono sperare di continuare a vivere di contrabbando; perciò verrà il momento in cui essi saranno abbandonati dagli arabi e la loro posizione diventerà insostenibile.

In quanto a coloro i quali affermano che l'Italia non è una potenza capace di colonizzare, perchè il numero delle nascite diminuisce con estrema rapidità, l'autore dell'articolo nota che è un grande errore supporre che gli italiani non sia capaci di fare in Africa quello che vi fanno gli inglesi, i tedeschi ed i francesi.

Del resto basta andare a Tripoli e rimanervi anche per breve tempo per convincersi come gli italiani intendono fare le cose nel miglior modo possibile.

Essi si guardano accuratamente dall'offendere gli arabi nella loro religione, nei loro diritti commerciali, e nei loro gelosi sentimenti verso le donne. Questi sono principî fondamentali per la buona riuscita di una impresa di questo genere, ed è evidente che di tali principî gli italiani si sono immedesimati.

Se esperimenti precedenti tentati dall'Italia non sono riusciti è perchè questa entrò nel campo coloniale quando i migliori territori disponibili erano già stati occupati da altre potenze. A Tripoli avverrà diversamente; può darsi che sul principio le risorse del paese non bastino a coprire le spese occorrenti allo sviluppo della regione. Sarà pure necessario mantenere un esercito di occupazione assai numeroso. Ma quando il primo periodo di difficoltà e di sacrifici sarà chiuso, l'Italia avrà portata la civiltà nell'ultima provincia del litorale africano che non era ancora stata toccata da questa.

E sarà una grande cosa

Vienna, 1. — Il *Neues Wiener Tageblatt* si compiace della proposta russa, tendente alla soluzione del conflitto italo-turco, come di un atto degno di encomio, al quale anche le monarchie alleate dell'Italia aderiranno, naturalmente a certe condizioni, in modo che gli Stati alleati, Austria-Ungheria e Germania, non incorrano in alcuna contraddizione, che possa danneggiare la triplice alleanza. Non può, nè deve esservi alcuna apparenza che possa far sembrare che la Germania e l'Austria-Ungheria mettano all'Italia i bastoni fra le ruote.

La politica dell'alleanza è chiara e limpida, e per quanto certi agitatori e mestatori cerchino di fare apparire la triplice come non solida, o come non forte internamente, l'atteggiamento della Germania e dell'Austria-Ungheria è di ciò una chiara smentita.

Certamente gli alleati dell'Italia faranno del loro meglio per mantenere la pace in Europa non solo, ma anche per cooperare a far cessare quanto prima è possibile la guerra in Tripolitania, soltanto però a condizione che non ne abbiano per ciò a soffrire la libertà d'azione e il prestigio dell'alleanza.

Gli italiani debbono poter calcolare sui loro alleati, come gli alleati se ve ne fosse bisogno farebbero calcolo sull'Italia.

Nessuno si congratulerà col ministro degli esteri russo più degli alleati dell'Italia, se egli riuscirà coll'aiuto delle potenze dell'*entente* a trovare una formula che corrisponda alla condizione di fatto e dica ai belligeranti la possibilità di far cessare le ostilità e di riprendere relazioni pacifiche. Ciò non è soltanto desiderio dei circoli dirigenti di tutte le potenze, ma altresì di tutti gli amici della pace in Europa.

CRONACA ITALIANA

In Campidoglio. — Il Consiglio municipale si è riunito ieri sera in seduta pubblica, iniziata sotto la presidenza dell'assessore Ballori e poscia proseguita sotto quella del sindaco, commendatore Nathan.

Data comunicazione delle dimissioni degli assessori Ciolfi e Pietri e dei consiglieri Mazzolani, Alliata, Quartieroni e Guizzardi, il sindaco mise ai voti la proposta di respingerle, fatta da parecchi consiglieri, e a grande maggioranza l'assemblea le respinse.

Si riprese quindi la discussione del bilancio e si approvarono le categorie 3ª, 4ª e 5ª.

Alle 24 la seduta venne tolta.

All'Associazione della stampa fu tenuta ieri sera dall'on. Enrico Ferri l'annunziata conferenza sul delicato e grande argomento: *Gesù.*

Una vera folla elegante e dotta gremiva il vasto salone delle conferenze e le sale attigue, pigiandosi persino nei corridoi fin dove giungeva la voce squillante e piena di fascini fonici dell'oratore.

Numerose erano le personalità parlamentari, fra cui notavansi, oltre l'on. Barzilai, che quale presidente dell'Associazione faceva finemente gli onori di casa, gli onorevoli Luzzatti, De Nava, Molina, Mariani, Morpurgo, Moschini, Casciani, De Nicola, Speranza, Dentice, Murri, Pavia, Cannavina, Mezzanotte, il senatore Molmenti, ecc.

Moltissime erano le signore e signorine che fiorivano lo splendido ambiente.

L'on. Ferri, appena apparve nella gran sala, venne accolto da un vivissimo applauso, e subito iniziò, fra il più profondo silenzio, la più viva attenzione, la sua conferenza che, senza esagerare, possiamo dire trionfale.

La conferenza durò circa un'ora e mezza, sempre elevata, serena, spesso interrotta da scrosci di applausi e da parole di approvazione. Alla fine l'accolse un'ovazione grandiosa, solenne.

L'on. Ferri venne calorosamente complimentato dalle più cospicue personalità e da molti colleghi.

La fotografia artistica. — Rileviamo con piacere dai fogli torinesi, un tributo di ammirazione e di plauso reso al direttore della pregiata rivista torinese *La fotografia artistica*, sig. cav. An-

nibale Cominetti, che ingegno e cure dedica al sempre maggiore incremento della sua pregiata pubblicazione.

Recentemente gli amici ed ammiratori della rivista gli offrirono una targa in argento, squisito lavoro artistico del Fumagalli, di Torino, con la seguente iscrizione: *Al cav. Annibale Cominetti, valoroso propugnatore dell'arte fotografica italiana, offrono gli amici. — Torino, gennaio 1912.*

L'altro giorno al Cominetti giunse pure un'artistica coppa in argento, dono di S. M. l'Imperatore della Russia, accompagnata da una lettera dell'Ambasciata russa a Roma, colla quale gli si comunicava che S. M. l'Imperatore gli faceva esprimere il suo augusto compiacimento per il numero speciale dal Cominetti dedicato alla sezione russa all'Esposizione di Torino nel decorso anno, nonchè la sua alta ammirazione per la bella rivista.

Lieti del meritato omaggio che da così varie parti si rende al valente campione dell'arte e della scienza fotografica sposate alla stampa, gliene esprimiamo le nostre congratulazioni.

Marina mercantile. — Il *R. Rubattino*, della Società naz. dei trasporti marittimi, è partito da Aden. — L'*Indiana*, del Lloyd italiano, è partito da Buenos Aires per Genova. — L'*Oceania*, della Veloce, è giunto a New York. — L'*Umbria*, della N. G. I, è partito da Barcellona per Dacar. — Il *Siracusa*, della Società servizi marittimi, è partito da Alessandria per Genova. — Il *Re Vittorio*, è partito da Santos per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 1. — Tutti i negoziati tra i padroni, i minatori ed il Governo sono stati sospesi fino alla prossima settimana.

PARIGI, 1. — *Camera dei deputati.* — Piou svolge una mozione che tende ad ottenere la revisione dell'art. 10 della costituzione, il quale conferisce al presidente della Repubblica il diritto di concludere trattati colle potenze estere.

Piou dice che da qualche anno, e fino al 1909, cinque trattati segreti sono stati firmati. Il trattato coll'Italia è ancora in segreto e non è conosciuto che per un'allusione fatta da Delcassé.

Piou rimprovera Delcassé per aver concluso parecchi trattati segreti e domanda la costituzione di un alto consiglio che collabori col presidente della Repubblica per la conclusione dei trattati.

Regnier, socialista, sostiene la mozione. Il presidente del Consiglio, Poincaré, combatte la mozione Piou. L'oratore non crede necessaria la revisione della costituzione che ha permesso alla Francia di risollevarsi dai suoi disastri.

Il Governo rifiuta di diminuire le prerogative del capo dello Stato.

Poincaré dichiara di condividere l'opinione della commissione senatoriale. Egli non crede che le clausole segrete restringano il senso delle clausole pubbliche, e non ammette che si rifiuti sistematicamente al Governo il diritto di firmare le convenzioni. Una regola troppo assoluta farebbe correre il rischio di perdere l'occasione di concludere i trattati di alleanza e di amicizia.

Il Governo sottoporrà il più largamente possibile l'indirizzo degli affari esteri al controllo delle Camere e al giudizio dell'opinione pubblica.

La vera forza dei trattati diplomatici è la consacrazione che essi trovano nel profondo sentimento dei popoli. Così è avvenuto particolarmente della alleanza colla Russia e della *entente* cordiale coll'Inghilterra.

Il Governo considererà sempre come un dovere patriottico e sacro continuare la sua azione d'accordo coi voti del paese e colla volontà del Parlamento.

La mozione Piou viene respinta con 372 voti contro 146.

Si inizia la discussione delle interpellanze sulla politica estera.

Buisson domanda informazioni sulla organizzazione del protettorato al Marocco.

Il seguito è rinviato a venerdì.

LONDRA, 1. — *Camera dei comuni.* — Il primo ministro H. H. Asquith annunzia che quasi tutti i padroni hanno accettato le proposte del Governo, ma i minatori le hanno respinto insistendo sulla piena approvazione delle loro prime domande. Perciò la conferenza è stata abbandonata.

Si approva in seconda lettura la proposta di legge di iniziativa di un deputato che vieta allo stesso elettore di votare in più collegi in occasione delle stesse elezioni generali.

Il Governo dirà più tardi se approva la proposta.

LONDRA, 1. — Nel pomeriggio le suffragiste hanno fatto la loro dimostrazione più importante che abbia avuto luogo finora.

Gruppi di donne hanno percorso Whitehall, che è la strada dei ministri, Piccadilly, che è la strada dei grandi clubs, Bonstreet, ove sono grandi negozi di gioiellieri, High market ed altre strade dei ricchi quartieri occidentali. Le dimostranti hanno spezzate le vetrine dei negozi, e sono poi penetrate in Downing street, ove hanno infranto i vetri dell'abitazione del primo ministro.

Alcuni negozi di novità hanno avuto quasi tutti i vetri rotti. Una donna ha sparato una revolverata contro le invetriate del ministero delle colonie.

Sono stati operati una sessantina di arresti, fra i quali quello di miss Pankhurst, una delle organizzatrici delle suffragiste più in voga. Le dimostranti alle 7,30, reduci dal giro per le vie della città, hanno spezzato i vetri dell'ufficio delle poste in Regent street e le mostre di un grande negozio di novità e di un grande stabilimento fotografico. Una cinquantina di policemen sono stati incaricati di sorvegliare Regent street. È stato rinforzato il servizio di polizia anche nelle altre vie.

I commercianti sono inquieti e costernati.

LONDRA, 1. — Dopo la riunione dei delegati della Federazione degli operai minatori, il Consiglio amministrativo della Federazione si è recato al Foreign Office per conferire col primo ministro H. H. Asquith.

I padroni rimangono sempre al Foreign Office, pronti per essere consultati.

LONDRA, 1. — Nel pomeriggio Harvey, uno dei capi dei minatori, faceva le seguenti dichiarazioni: Noi non abbiamo fretta e in ogni caso presso di noi non regna la carestia. I ferrovieri durante il loro sciopero agirono con troppa precipitazione e dovettero contentarsi di una transazione.

Credo che lo sciopero continuerà abbastanza lungamente, mentre le trattative verranno proseguite. Non abbiamo pel momento, nessuna proposta definitiva, precisa da sottoporre all'approvazione dei nostri mandanti. Ora che i minatori hanno abbandonato il lavoro, è molto difficile farlo riprendere loro.

Gli alti forni di Middlesborough furono spenti stamane. Ciò provocherà la chiusura delle acciaierie.

Tremila operai metallurgici di Parkhead, vicino a Glasgow, sono rimasti disoccupati; altri duemila lo rimarranno lunedì. Le fonderie si chiuderanno.

Le fabbriche di locomotive di Nordbritlish si chiuderanno lasciando senza lavoro settemila operai.

LONDRA, 1. — Secondo i giornali, se lo sciopero dei minatori continuerà, verrà ridotto il servizio sulla ferrovia South Eastern Chatham.

Verranno sospesi i treni delle 10 del mattino da Londra a Parigi e delle 8,25 da Parigi a Londra.

LONDRA, 1. — Centomila operai sono restati senza lavoro in seguito all'estinzione degli alti forni nella Scozia. Il contegno degli scioperanti è finora ammirevole, ma a poco a poco tutte le industrie e tutti i rami del commercio vengono paralizzati.

L'industria dei trasporti è gravemente colpita. Le compagnie di navigazione modificano gli orari della partenza dei vapori. Le compagnie ferroviarie sono tutte pronte a diminuire il numero dei treni.

Si crede tuttavia che il servizio dei viaggiatori per il continente non subirà mutamenti.

La direzione della federazione degli operai dei trasporti e dei ferrovieri ha deciso di continuare il lavoro, attendendo che i minatori l'invitino a scioperare, se lo giudicheranno necessario.

La direzione della federazione dei ferrovieri studia presentemente l'attitudine da tenere di fronte all'accordo intervenuto con le compagnie al tempo del recente sciopero.

La cassa sindacale può fornire sussidi di sciopero per una setti-

mana nel Cumberland e per due settimane nel sud del Paese di Galles.

LONDRA, 1. — Un funzionario della federazione dei minatori del sud del Paese di Galles, interrogato, ha dichiarato che lo sciopero terminerà verso la fine della prossima settimana e che i negoziati avranno un risultato soddisfacente per i minatori.

LONDRA, 1. — Alcuni membri del comitato consultivo dei padroni delle miniere si sono riuniti stamane al Foreign Office e si sono quindi recati dal primo ministro H. H. Asquith.

Una cinquantina di vapori si trovano fermi nel porto di Glasgow in seguito alla mancanza del carbone.

ATENE, 2. — L'*Agenzia di Atene* pubblica: Regna a Retimo ordine perfetto: i negozi dei mussulmani si sono riaperti; la corazzata inglese *Minerva* ha lasciato quel porto.

La notizia dell'espulsione dei direttori dei quattro più importanti giornali greci di Costantinopoli ha profondamente irritato l'opinione pubblica ellenica.

La decisione dei giovani turchi, di sopprimere gli organi dell'ellenismo, il quale costituisce la più importante nazionalità dell'impero, decisione che segue l'arresto del deputato Cosmindis e le numerose vessazioni elettorali, è severamente giudicata a Costantinopoli e potrebbe riuscire nefasta per l'attuale regime in Turchia.

LONDRA, 2. — La cassa dei sindacati può fornire soccorsi agli scioperanti per una settimana nel Cumberland; per due settimane nel sud del Paese di Galles; per tre nel Lancashire, nel Durham e nel Warwickshire; per otto nello Yorkshire; per nove nel Leichestershire; per tredici nel Northumberland; per diciassette nel Derbyshire e nel Manmouthshire.

Winston Churchill, pronunciando un discorso in un *Club* liberale, ha detto che lo sciopero dei minatori produrrà maggior male al popolo che ai suoi avversari; i poveri vedranno accrescere le loro difficoltà e le loro sofferenze e i danni che dovranno subire saranno gravi.

NEWPORT, 2. — Thomas, presidente della Federazione dei padroni del sud del paese di Galles, ritiene che lo sciopero in questo bacino minerario potrà durare da quindici giorni a tre settimane.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

1 marzo 1912

L'altezza della stazione è di metri	50,60
Il barometro a 0°, in millimetri	766.56
Termometro centigrado al nord	13.6
Tensione del vapore, in mm.	7 23
Umidità relativa, in centesimi	62
Vento, direzione	N
Velocità in km.	3
Stato del cielo	1/2 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	14.9
Temperatura minima	4.8
Pioggia in mm	—

1° marzo 1912

In Europa: pressione massima a 777 sul Mar Nero, minimo di 736 a nord della Gran Brettagna.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato sull'Umbria, Abruzzo, Puglie e Sardegna, ancora disceso altrove, fino a 2 mm. in Liguria, Piemonte e Toscana; temperatura ancora aumentata in Val Padana; prevalentemente diminuita altrove: alcuni venti forti tra sud e ponente in Piemonte e Lombardia; qualche pioggierella in Liguria e Veneto.

Barometro: massimo a 771 sul Lazio e Isole, livellato altrove intorno a 769 e 770.

Probabilità: venti moderati tra sud e ponente sul Golfo Ligure, deboli o moderati vari altrove; cielo prevalentemente sereno al sud e Sicilia; vario al nord, centro e Sardegna, con qualche pioggerella.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 1 marzo 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	coperto	mosso	14 3	11 8
Genova	coperto	legg. mosso	14 8	12 1
Spezia	coperto	[illegible]	13 7	8 4
Cuneo	[illegible]		15 2	6 9
Torino	3/4 coperto		14 2	5 0
Alessandria	3/4 coperto		16 6	7 8
Novara	nebbioso		16 1	3 2
Domodossola	3/4 coperto		18 3	3 9
Pavia	coperto		17 3	6 0
Milano	coperto		10 6	8 3
Como	coperto		16 8	7 8
Sondrio	—		—	—
Bergamo	coperto		14 6	9 5
Brescia	nebbioso		15 9	6 0
Cremona	3/4 coperto		16 7	7 6
Mantova	nebbioso		11 8	2 6
Verona	nebbioso		11 6	4 1
Belluno	1/4 coperto		15 2	2 2
Udine	nebbioso	—	13 2	4 4
Treviso	piovoso		12 2	7 6
Venezia	nebbioso	calmo	10 0	7 2
Padova	nebbioso		8 4	5 8
Rovigo	nebbioso		9 3	5 6
Piacenza	1/4 coperto		16 8	5 6
Parma	1/4 coperto	—	17 5	6 4
Reggio Emilia	3/4 coperto		16 2	6 7
Modena	3/4 coperto		15 6	7 4
Ferrara	nebbioso		12 6	3 6
Bologna	1/4 coperto		16 0	10 7
Ravenna			—	—
Forlì	1/4 coperto		14 8	6 6
Pesaro	3/4 coperto	calmo	13 5	4 9
Ancona	3/4 coperto	calmo	12 5	7 8
Urbino	3/4 coperto	—	14 8	7 4
Macerata	3/4 coperto		17 1	9 0
Ascoli Piceno	—		—	—
Perugia	3/4 coperto		14 7	4 6
Camerino	sereno		15 0	3 0
Lucca	coperto		15 9	8 7
Pisa	coperto		15 7	9 0
Livorno	coperto	calmo	13 8	10 5
Firenze	coperto		14 9	7 5
Arezzo	3/4 coperto		14 6	4 8
Siena	3/4 coperto		12 9	5 7
Grosseto	nebbioso	—	15 1	4 9
Roma	nebbioso		15 4	4 8
Teramo	1/2 coperto		18 2	6 1
Chieti	3/4 coperto		15 4	6 6
Aquila	sereno		16 9	1 6
Agnone	sereno		17 5	2 6
Foggia	sereno		19 5	6 0
Bari	sereno	calmo	16 0	7 2
Lecce	nebbioso		16 5	5 8
Caserta	3/4 coperto		16 1	8 6
Napoli	3/4 coperto	legg. mosso	14 6	10 4
Benevento	coperto		15 2	10 7
Avellino	coperto		12 6	[illegible] 0
Campobasso				
Potenza	sereno		13 5	3 2
Cosenza	sereno		17 0	5 5
Tiriolo	1/2 coperto		14 9	3 7
Reggio Calabria	—		—	—
Trapani	1/2 coperto	calmo	16 0	9 3
Palermo	1/2 coperto	calmo	18 3	7 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	15 1	9 0
Caltanissetta	sereno	—	14 9	10 8
Messina	1/2 coperto	calmo	16 5	10 5
Catania	sereno	mosso	17 5	8 7
Siracusa	sereno	calmo	16 4	6 7
Cagliari	1/4 coperto	mosso	20 0	10 0
Sassari	[illegible]		16 9	9 4